



# PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Servizio Tutela Ambiente

Ufficio Programmazione e Pianificazione Ittio - Faunistico Venatoria

## PIANO FAUNISTICO VENATORIO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

(Legge 11 febbraio 1992 n° 157 e ss.mm.ii.)

(Legge Regionale 10 agosto 1993 n° 19 e ss.mm.ii.)

### VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

(Direttiva 2001/42/CEE)

(Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e ss.mm.ii.)

(Delibera di Giunta Regionale 26 gennaio 2009 n° 26)

#### Rapporto Preliminare

(art. 13 comma 1 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii.)

Data: maggio 2011

Ufficio Programmazione e Gestione Ittio - Faunistico Venatoria

Responsabile:

Dott. Giuseppe GEREMIA

Collaboratori:

Dott.ssa Valeria RAMACCIATO

Geom. Antonio RAUSO

Visto:  
Il Dirigente  
(Dott. Carlo LALLI)

## **INDICE**

1. Premesse. . . . .	pag. 2
2. Inquadramento normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). . . . .	pag. 3
2.1 Il quadro normativo comunitario e nazionale. . . . .	pag. 3
2.2 Il quadro normativo regionale. . . . .	pag. 5
3. Inquadramento normativo in materia di pianificazione faunistico – venatoria. . . . .	pag. 10
3.1 Il quadro normativo complessivo. . . . .	pag. 10
3.2 Il quadro normativo nazionale. . . . .	pag. 15
3.3 Il quadro normativo regionale. . . . .	pag. 16
4. La Valutazione Ambientale Strategica rispetto alla pianificazione faunistico – venatoria. . . . .	pag. 23
4.1 Normativa di riferimento. . . . .	pag. 23
4.2 Aspetti procedurali e competenze. . . . .	pag. 24
4.3 Percorso metodologico per la Valutazione Ambientale Strategica. . . . .	pag. 25
5. Materiali e metodo da utilizzare nella redazione della proposta di Piano Faunistico - Venatorio Provinciale (PFVP). . . . .	pag. 32
5.1 Situazione attuale della pianificazione faunistico - venatoria provinciale. . . . .	pag. 32
5.2 Individuazione degli obiettivi e degli ambiti di influenza della nuova pianificazione. . . . .	pag. 32
5.3 Caratteri generali posti alla base della proposta di pianificazione. . . . .	pag. 34
5.4 Basi informative e banche dati di riferimento. . . . .	pag. 39
5.5 Articolazione e contenuti del Piano Faunistico Venatorio Provinciale . . . . .	pag. 40
6. Possibili impatti ambientali conseguenti all’attuazione del PFVP. . . . .	pag. 41
6.1 Analisi ambientale del territorio ed indicatori. . . . .	pag. 41
6.2 Individuazione e descrizione dei possibili impatti derivanti dall’attuazione del Piano. . . . .	pag. 42
6.3 Effetti ed interazioni del Piano sui sistemi e sulle componenti ambientali. . . . .	pag. 49
7. Portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. . . . .	pag. 51
8. Proposta struttura del rapporto ambientale (indice). . . . .	pag. 52
9. Siti della Rete Natura 2000 interessate dall’attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. . . . .	pag. 54
10. Consultazione preliminare. . . . .	pag. 57
10.1 Elenco dei soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territoriali interessati e del pubblico interessato. . . . .	pag. 57
10.2 Questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti consultati. . . . .	pag. 60
11. Bibliografia. . . . .	pag. 63

## **1. PREMESSE**

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla direttiva 2001/42/CE e costituisce un importante strumento di analisi e di valutazione degli effetti di piani o programmi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Il suo svolgimento avviene contestualmente all'elaborazione del piano o programma stesso, permettendo il confronto dei diversi indirizzi, talvolta contrastanti, derivanti dalla partecipazione dei portatori di interessi che operano sul medesimo territorio o ambito di riferimento.

Con l'emanazione del decreto legislativo 152/06 (entrato in vigore il 31 luglio 2007), lo Stato Italiano ha recepito i dettami della normativa comunitaria e ha imposto l'applicazione della procedura VAS a tutti i piani e programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi della normativa vigente.

Il presente documento consiste nel "**Rapporto Preliminare**" della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) **del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Campobasso** e rappresenta lo strumento previsto dall'art. 13 comma 1 del D.Lgs n° 4/08, attraverso il quale il proponente e/o l'autorità procedente **entrano in consultazione**, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del Piano, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, **al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.**

## **2. INQUADRAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

### **2.1 - Il quadro normativo comunitario e nazionale**

L'obiettivo della Direttiva 2001/42/CE (art. 1) è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali nell'elaborazione ed adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Lo strumento tramite il quale perseguire questo obiettivo è la "valutazione ambientale" di tutti i piani e programmi che possono avere significativi effetti sull'ambiente. Tale procedura deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa (art. 4).

La normativa europea in materia di VAS è stata recepita dallo Stato Italiano con il decreto legislativo n° 152 del 3 aprile 2006, così modificato dai D.Lgs n° 4 del 16 agosto 2008 e n° 128 del 29 giugno 2010, ed è disciplinata, in particolare, dalla parte II "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)". Le finalità previste nella citata normativa sono:

- garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente;
- contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione ed approvazione di detti piani e programmi;
- assicurare che i piani e programmi siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

Le fasi procedurali della VAS, disciplinate compiutamente dagli artt. da 11 a 18 del decreto legislativo, sono così sintetizzabili:

- svolgimento della verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e programmi di cui all'art. 6 commi 3 e 3 bis;
- redazione del rapporto ambientale;
- svolgimento delle consultazioni;
- valutazione del rapporto ambientale ed esiti delle consultazioni;
- decisione;
- informazione assunta sulla decisione;
- monitoraggio.

Nel caso di piani o programmi non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 6 commi 3 e 3bis del decreto, la valutazione ambientale strategica ha inizio con una fase di consultazione (scoping - art. 13 commi 1 e 2) tra l'autorità proponente e/o procedente e l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, **al fine di definire la portata e il livello delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.**

Questa consultazione avviene sulla base di un "rapporto preliminare" (rappresentato dal presente documento) sui possibili impatti ambientali significativi relazionati all'attuazione del piano o programma. Lo stesso articolo disciplina le modalità di redazione del Rapporto Ambientale che costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma stesso. In tale contesto l'art. 5 comma 1 lett.ra c) del D.Lgs n° 152/06 definisce l'impatto ambientale come *"l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta o indiretta, a breve e a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico - fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti"*.

Nell'allegato VI alla parte seconda del decreto legislativo vengono descritti nel dettaglio i contenuti da includere nel Rapporto Ambientale che di seguito vengono elencati:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'*articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228*;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

## **2.2 - Il quadro normativo regionale**

La normativa nazionale è stata recepita dalla Regione Molise con delibera di Giunta Regionale n° 26 del 26/01/2009 avente per oggetto "*Pianificazione territoriale - Procedure di Valutazione*

*Ambientale Strategica (VAS) in ambito regionale – prime disposizioni applicative delineate in conformità al contenuto della parte seconda del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.”.*

Sulla base di tale direttiva la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione, divenendo parte integrante del procedimento di adozione e/o approvazione del medesimo coinvolgendo i vari livelli istituzionali al fine di razionalizzare i procedimenti per evitare duplicazioni nelle valutazioni.

Tenendo conto che la pianificazione faunistico - venatoria rientra nella fattispecie di cui all'art. 6 comma 1 lett.ra b) del D.Lgs n° 152/06 (*piani per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n° 357/97 e ss.mm.*), si rende necessario sottoporre direttamente il piano alla valutazione ambientale strategica e, quindi, alle procedure stabilite dalla citata normativa che di seguito vengono riportate:

#### Elaborazione del Rapporto Ambientale (art. 13)

1. *Consultazione Preliminare.* Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il Proponente e/o l'Autorità Procedente entrano in consultazione, sin dalle fasi preliminari dell'attività di elaborazione del piano, con l'Autorità Competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale (Servizi Regionali competenti per specifiche materie, Province, Comuni, ARPAM, ASREM, Comunità Montane, Enti gestione aree protette, Soprintendenze, Enti Parco, Autorità di Bacino, Ministero dell'Ambiente, ecc.) al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Per consentire il corretto espletamento della fase di consultazione preliminare con l'Autorità Competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, il Proponente o l'Autorità Procedente potrà avvalersi dell'istituto della Conferenza di servizi ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.*

La fase della consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'Autorità Competente.

2. *Rapporto Ambientale.* Il rapporto ambientale, che sarà redatto dal Proponente o Procedente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, costituisce parte integrante del piano o programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

Il rapporto ambientale è il documento attraverso il quale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma stesso. Esso dovrà essere sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 13 comma 4 e secondo i criteri indicati nell'Allegato VI del decreto e dovrà comprendere la procedura della Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357/1997 e ss.mm.; a tal fine il rapporto ambientale dovrà contenere gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto 357/1997 e la valutazione dell'Autorità Competente dovrà estendersi alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza.

A norma dell'art. 18 del decreto, il rapporto ambientale dovrà individuare, altresì, le specifiche responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

#### Svolgimento delle Consultazioni (art. 14)

L'Autorità Procedente provvede:

1. A trasmettere all'Autorità Competente, copia della proposta del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica per consentire l'avvio dell'esame istruttorio ai fini della espressione del parere motivato ambientale. La proposta di piano programma e il rapporto ambientale sono, altresì, messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano la possibilità di esprimersi.

La documentazione è depositata presso gli uffici dell'Autorità Competente e presso gli uffici delle Province il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione nonché, limitatamente alla sola sintesi non tecnica, presso i Comuni il cui territorio risulti anche soltanto parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti derivanti dalla sua attuazione.

2. Contestualmente alla trasmissione di cui al precedente punto 1), a rendere pubblico l'avvenuto deposito della proposta del piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica attraverso apposito avviso sul BURM e sul sito Web della Regione Molise. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta del piano, l'indicazione del Proponente e dell'Autorità Procedente, l'indicazione delle

sedi ove può essere presa visione della proposta di piano, del rapporto ambientale, delle sedi ove si può consultare la sintesi non tecnica, della denominazione ed indirizzo delle Autorità Procedente e Competente presso le quali dovranno essere fatte pervenire le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi;

3. Unitamente all'Autorità Competente, ad assicurare la più ampia partecipazione del pubblico e degli altri soggetti interessati dando la possibilità di consultare gli elaborati della proposta di piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica anche a mezzo di apposito spazio sul proprio sito web.

Entro il termine di 60 giorni dalla data dell'avviso di cui al precedente punto 2) chiunque, può prendere visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare alla Autorità Procedente e a quella Competente le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.

#### Valutazione e decisione (art. 15 e 16)

L'Autorità Competente, provvede in collaborazione con l'Autorità Procedente, a svolgere le attività tecnico istruttorie sul piano, sul rapporto ambientale, sulla sintesi non tecnica e su tutte le osservazioni, obiezioni, suggerimenti pervenuti dal pubblico e gli altri soggetti interessati. L'Autorità Competente rende il proprio motivato parere entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini per la presentazione di cui all'art. 14 comma 3 del decreto.

Al fine di esprimere il parere motivato ambientale, l'Autorità Competente potrà convocare una Conferenza di Servizi per acquisire le valutazioni e i contributi degli altri soggetti competenti in materia ambientale. L'Autorità Procedente in collaborazione con l'Autorità Competente provvede, ove necessario, alla revisione del Piano alla luce del parere motivato.

L'Autorità Procedente provvede ad adottare il piano o programma.

#### Informazione sulla decisione (art. 17)

L'atto di adozione/approvazione del nuovo piano o programma è pubblicato a cura dell'Autorità Procedente sul BURM con indicazione della sede del Proponente e/o dell'Autorità Procedente, ove si possa prendere visione del Piano adottato/approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione sul sito web Regione Molise e dell'Autorità Procedente:

- il parere motivato espresso dall'Autorità Competente;

- una dichiarazione di sintesi, a cura dell'Autorità Procedente, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel nuovo Piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato alla luce delle possibili alternative individuate;
- le misure adottate per il monitoraggio.

#### Monitoraggio (art. 18)

Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati così da individuare tempestivamente gli impatti negativi impreveduti e adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio potrà svolgersi anche attraverso specifici protocolli tecnici e convenzioni che coinvolgeranno prevalentemente l'ARPAM nonché altri soggetti competenti in materia ambientale.

I soggetti responsabili e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio dovranno essere già previste nel rapporto ambientale del piano o programma approvato. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità Competente, dell'Autorità Procedente e dell'ARPAM.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto in caso di eventuali modifiche al piano o programma e sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

### **3. INQUADRAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FAUNISTICO – VENATORIA**

#### **3.1 - Il quadro normativo complessivo**

La salvaguardia e la conservazione delle specie selvatiche è stata, da sempre, oggetto di attenzione da parte della comunità internazionale e nazionale attraverso la promozione di convenzioni e l'emanazione di specifiche normative di settore. Di seguito è descritto il quadro dei principali strumenti normativi emanati a livello internazionale, nazionale e regionale che saranno considerati come riferimento per la redazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP).

##### 3.1.1 - Convenzioni Internazionali

*Convenzione di Parigi, 1950* sottoscritta a Parigi il 18 ottobre del 1950, ratificata dall'Italia con Legge n. 812/1978 è relativa alla protezione degli uccelli selvatici. Impegna gli Stati aderenti a proteggere gli uccelli nella fase di riproduzione e le specie migratorie nel periodo di migrazione e di svernamento. Vieta il prelievo e la distruzione dei nidi durante la riproduzione e regola l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura degli uccelli.

*Convenzione di Ramsar, 1971*, relativa alla tutela delle zone umide riconosciute, sottoscritta a Ramsar il 2 febbraio del 1971 e recepita dall'Italia con il DPR n. 448/1976. Prevede che gli Stati aderenti individuino le zone umide di maggiore importanza per la riproduzione e la sosta degli uccelli acquatici. Gli Stati si impegnano ad adottare la protezione di tali zone mediante l'istituzione di aree protette.

*Convenzione di Washington 1973*, denominata in codice C.I.T.E.S. relativa alla regolamentazione del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Viene sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, ratificata dall'Italia con la legge n.874/1975 e resa esecutiva nel 1980 con successivi decreti amministrativi e normativi. La C.I.T.E.S. è compresa nelle attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) ed è attualmente applicata da oltre 130 Stati.

*Convenzione di Bonn, 1979*, relativa alla conservazione delle specie di uccelli migratori. E' stata ratificata dall'Italia con la legge n. 42/1983 ed impegna gli Stati aderenti alla protezione delle

specie migratrici e alla tutela e miglioramento ambientale dei loro habitat di riproduzione e sosta, con particolare riguardo a quelle indicate negli allegati alla convenzione.

*Convenzione di Berna, 1979*, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. E' stata sottoscritta a Berna il 19 settembre 1979, approvata dalla CE nel 1981 con la decisione n.72/82 e successivamente recepita dall'Italia con legge n.503/1981.

Con tale normativa gli Stati aderenti si impegnano ad adottare misure, regolamenti, leggi indispensabili per la protezione degli habitat e delle specie di flora e fauna selvatica, con particolare attenzione a quelle contenute nei seguenti allegati:

- Allegato I: specie di flora rigorosamente protette;
- Allegato II : specie di fauna rigorosamente protette;
- Allegato III: specie di fauna protetta;
- Allegato IV: mezzi e metodi di uccisione e cattura vietate.

*Convenzione di Rio de Janeiro 1992*, relativa alla tutela della biodiversità a livello mondiale. E' stata sottoscritta a Rio de Janeiro il 15 giugno 1992, ratificata dall'Italia con legge n° 124/94 ed è relativa alla conservazione della biodiversità. Essa impegna le parti contraenti ad istituire sistemi locali di aree protette e di tutela degli ecosistemi. Prevede anche l'attivazione di piani d'azione per la salvaguardia ed al ripristino di particolari siti ecologici e biologici.

*Convenzione di Barcellona, 1995*, per la protezione del bacino del Mar Mediterraneo sottoscritta il 10 giugno del 1995, ratificata dall'Italia con legge n. 175/99, è relativa alla protezione, salvaguardia e gestione degli ambienti costieri che hanno un elevato valore ambientale e socio-culturale e delle specie animali e vegetali in pericolo di estinzione nell'area mediterranea. Gli Stati aderenti si impegnano a costituire zone di protezione speciale e ad adottare misure idonee per la protezione e conservazione delle specie. Negli allegati alla convenzione sono riportate anche le specie in pericolo o minacciate.

### 3.1.2 - Normativa Comunitaria

*Direttiva 79/409/CEE del 12 aprile 1979*, denominata Direttiva "Uccelli", relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Successivamente aggiornata e modificata (Direttive UE 85/411, 86/122, 91/244, 97/49), è stata recepita dall'Italia con la legge n. 157/92 e ss.mm.

La Direttiva considera gli uccelli migratori un patrimonio comune a tutti gli Stati Europei ed introduce il concetto di problema ambientale transnazionale e, quindi, con implicazioni di responsabilità comuni. Di conseguenza, gli Stati dell'Unione Europea si impegnano ad adottare misure per mantenere le popolazioni di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico attraverso l'istituzione delle zone di protezione speciale (ZPS), la conservazione degli habitat di interesse comunitario, il ripristino dei biotopi danneggiati e l'incremento della biodiversità con la creazione di nuovi biotopi. Tale direttiva comprende i seguenti allegati:

- Allegato I: elenco delle specie soggette a misure speciali di conservazione in quanto minacciate di sparizione o perché considerate rare. Le stesse misure devono essere applicate per le specie migratrici per quanto interessa le aree di riproduzione, di muta o di svernamento;
- Allegato II/1 e II/2: elenco delle specie che possono essere oggetto di prelievo venatorio;
- Allegato III/1e III/2: elenco delle specie che possono essere oggetto di atti come vendita o commercio che di regola sono vietati;
- Allegato III/3: elenco delle specie oggetto di studi da parte della commissione UE;
- Allegato IV: mezzi o metodi di caccia vietati;
- Allegato V: argomenti di studio o ricerca di particolare interesse.

*Direttiva 43/92/CEE del 21 maggio 1992*, denominata Direttiva "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. E' stata recepita dall'Italia con il DPR 8 settembre 1997 n. 357 e promuove il mantenimento della biodiversità nel territorio dell'Unione Europea in considerazione del fatto che gli habitat naturali progressivamente si degradano e si riducono di estensione ed un numero sempre crescente di specie selvatiche è minacciato. La direttiva tiene in debita considerazione le esigenze economiche, sociali e culturali delle popolazioni locali e cerca di favorire l'equilibrio tra il mantenimento della biodiversità e le attività produttive sostenibili.

La Direttiva promuove la costituzione di una rete ecologica europea diffusa, (successivamente denominata "Rete Natura 2000"), che ingloba i siti per la conservazione degli habitat naturali di interesse comunitario elencati nell'allegato I nonché per la salvaguardia delle specie vegetali ed animali elencate nell'allegato II.

*Direttiva 2001/42/CEE del 27 giugno 2001*, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Tale normativa stabilisce che i piani territoriali devono essere sottoposti ad una valutazione dei loro effetti sull'ambiente ed in particolare sugli habitat e sulle specie vegetali ed animali considerate di importanza comunitaria ai sensi delle direttive europee 409/79/CEE e 43/92/CEE.

*Decisione della Commissione U.E. del 7 dicembre 2004*, che individua, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.

*Decisione della Commissione U.E. del 28 marzo 2008*, che individua, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

### 3.1.3. - Normativa Nazionale

*Legge n. 157/1992 e ss.mm.*

Detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e rappresenta il quadro di riferimento generale in materia di protezione della fauna e regolamentazione dell'esercizio venatorio. Tale normativa recepisce le direttive CEE n. 409/79, 411/85 e 244/91 sulla conservazione degli uccelli selvatici e attua i principi contenuti nella convenzione di Parigi del 1950 (relativa alla protezione degli uccelli) e della convenzione di Berna del 1979 (relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa).

I principi che ispirano tale disciplina sono imperniati sull'appartenenza della fauna selvatica allo Stato e sulla necessità di consentire il prelievo venatorio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge stessa. Infatti, tale normativa individua le specie cacciabili e quelle particolarmente protette, fissa le modalità a cui si devono attenere le regioni nell'ambito delle proprie funzioni, individua le modalità e i contenuti per la predisposizione dei calendari venatori e dei piani faunistici venatori regionali e provinciali.

*Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – (Legge quadro sulle aree protette)*

Detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette. La normativa classifica le aree protette in parchi nazionali, parchi naturali regionali e riserve naturali statali o regionali. In tali aree è vietata, tra l'altro, la cattura, l'uccisione ed il danneggiamento delle specie animali e tale divieto si applica immediatamente, anche se le stesse non sono tabellate.

*Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.*

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

*Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio*

Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE (*GU n. 32 del 9-2-1999*)

*Decreto Ministeriale 3 aprile 2000 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio*

“Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.

*Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio*

“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.

*Decreto Ministeriale 8 Gennaio 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio*

“Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali”.

*Legge 3 ottobre 2002 n. 221*

“Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE”.

*Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120*

“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

*Decreto Ministeriale 25 marzo 2005 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio*

“Elenco dei Siti di importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica continentale, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”.

*Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio*

“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

### **3.2 - Il quadro normativo nazionale**

Come accennato in precedenza, la legge n° 157/92 rappresenta il quadro di riferimento generale in materia di protezione della fauna selvatica e regolamentazione dell'esercizio venatorio. L'art. 10 della predetta norma stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale (TASP) nazionale è soggetto a pianificazione faunistico - venatoria finalizzata:

- *alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie per quanto attiene le specie carnivore;*
- *al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, per quanto riguarda le altre specie.*

Essa è realizzata dalle Regioni e dalle Province mediante la destinazione differenziata del territorio (art. 10 comma 2) nel quale prevedere una quota compresa tra il 20 e il 30% (art. 10 comma 3) a protezione della fauna selvatica (in dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni). In tali aree vige il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole.

Inoltre, il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15% a caccia riservata a gestione privata e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul restante territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, i commi 7 e 8 dell'art. 10 della predetta normativa stabiliscono che **le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistici venatori** nel quale comprendere:

- a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);
- h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Il comma 10 dello stesso art. 10, stabilisce, altresì, che ***le Regioni attuano la pianificazione faunistico – venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7,*** secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11 (...).

### **3.3 - Il quadro normativo regionale**

La Regione Molise, con legge regionale **10 agosto 1993 n. 19** e successive modificazioni ed integrazioni, ha recepito i principi e le norme stabilite dalla L. n° 157/92 e costituisce attualmente il riferimento principale in materia di protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in ambito regionale. Sulla materia sono state emanati, altresì, i seguenti regolamenti regionali:

*Reg. Reg.le 8 giugno 1995 n. 1*

Regolamento per le aziende faunistico – venatorie senza scopo di lucro

*Reg. Reg.le 15 gennaio 1996 n. 1*

Regolamento per i quagliodromi

*Reg. Reg.le 24 marzo 1997 n. 1*

Regolamento regionale per le zone addestramento cani e per le gare cinofile

*Reg. Reg.le 23 maggio 1997 n. 2*

Regolamento regionale per le aziende agri-turistico venatorie

*Reg. Reg.le 29 dicembre 1999 n. 3*

Regolamento per gli allevamenti e per la detenzione della fauna selvatica

*D.P.G.R. 17 aprile 2002 n. 60*


Norme per il soccorso, cura, detenzione e liberazione della fauna selvatica in difficoltà

*Reg. Reg.le 4 giugno 2002 n. 11*

Regolamento regionale per le zone di addestramento cani da caccia in recinto

3.3.1 – La pianificazione faunistico – venatoria provinciale e regionale

Le procedure per la predisposizione e l’approvazione delle pianificazioni faunistico – venatorie sono riportate compiutamente negli artt. 6 (piano faunistico venatorio regionale) e 10 (piani faunistici venatori provinciali) della predetta disciplina regionale. Dalla lettura integrata di tali norme si desume che la pianificazione faunistico – venatoria del territorio è strutturata nei seguenti due livelli:



Infatti, l'art. 10 comma 1 della norma regionale stabilisce che, **ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico - venatoria regionale**, le Province, entro il mese di marzo di ogni anno (\*), predispongono, articolandoli per comprensori, i piani faunistico - venatori. Tali piani **sono approvati dal Consiglio provinciale** su proposta della Giunta e **trasmessi alla Giunta regionale per il dovuto coordinamento**.

L'art. 6 comma 7 della predetta norma stabilisce, altresì, che il **piano faunistico - venatorio regionale, che realizza il coordinamento dei piani provinciali**, è predisposto dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione regionale competente, è approvato dal Consiglio Regionale, ha durata quinquennale e può essere rivisto nel corso della sua efficacia.

Sotto l'aspetto pianificatorio, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 della citata norma regionale dettano i criteri generali a cui attenersi per la predisposizione dei piani faunistici venatori ed, in particolare:

3. *Il territorio agro-silvo-pastorale della regione utile all'esercizio venatorio è destinato, per una quota non superiore al 20 per cento, a protezione della fauna selvatica, comprendendo tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.*

4. *Nei territori di protezione, compresi quelli di cui al successivo art. 10 lettere a), b), e c), sono vietati l'abbattimento e la cattura a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.*

5. *Il 15 per cento del territorio agro - silvo - pastorale regionale utile all'esercizio venatorio può essere così destinato:*

a) *8 per cento alle aziende faunistico-venatorie;*

b) *5 per cento alle aziende agri - turistiche - venatorie;*

c) *2 per cento ai centri privati di produzione della selvaggina.*

6. *Sul rimanente territorio agro - silvo - pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, stabilite dagli articoli 18 e 20 della presente legge.*

(\*) La dizione riportata nella legge regionale non può che riferirsi ad eventuali rivisitazioni dei piani provinciali durante l'efficacia del piano regionale. Infatti, sarebbe illogico predisporre annualmente i piani provinciali quando la pianificazione regionale (che è frutto del coordinamento di quelli provinciali) ha una durata quinquennale e può essere rivista nel corso della sua efficacia.

Pertanto, le fasi procedurali da adottare per la predisposizione ed approvazione dei piani provinciale e regionali, possono essere così distinte:

**Fase 1** Predisposizione ed approvazione dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (**PFVP**) da parte delle rispettive Province - (art. 10 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.).

Per effetto delle disposizioni emanate dall'art. 10 comma 3 della L.R. n° 19/93 e ss.mm., i piani faunistici venatori provinciali devono prevedere:

- a) **le oasi di protezione**, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- b) **le zone di ripopolamento e cattura**, destinate alle riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nel territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;
- c) **i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale**, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;
- d) **i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale**, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;
- e) **le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro** soggette a tassa di concessione regionale, nei limiti della presente legge, nelle quali la caccia è consentita ai soli soci da concedersi in gestione con provvedimento della Giunta regionale a chi ne faccia richiesta;
- f) **le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia** anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori singoli o associati;

- g) **i quagliodromi** di superficie normalmente oscillante fra i quattro e dieci ettari, fino al raggiungimento di una superficie massima di 80 ettari, in cui sia consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma anche mediante l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento da concedersi con provvedimento della Provincia competente per territorio a chi ne faccia richiesta;
- h) **la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi**, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio (*legge n. 157 del 1992 art. 14, comma 12*).

Oltre agli aspetti pianificatori, l'art. 11 della citata norma regionale, nel riprendere gli indirizzi generali previsti nella disciplina nazionale (art. 10 comma 7 della L. n° 157/92), stabilisce, altresì, che le Province predispongono "piani di miglioramento ambientale" tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica nonché piani di immissione di detta fauna anche attraverso la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'I.N.F.S. (oggi ISPRA) e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali.

**Fase 2** Predisposizione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (**PFVR**) da parte della Giunta Regionale previo coordinamento dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (**PFVP**) - (art. 6 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.).

La pianificazione regionale, frutto del coordinamento dei piani provinciali, è predisposta dalla Giunta regionale, sentita la Commissione regionale competente, è approvata dal Consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere rivista nel corso della sua efficacia.

Essa, oltre a contenere gli indirizzi generali sulle attività miranti al giusto equilibrio e conservazione della fauna sul territorio, deve indicare:

- a) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere letterarie a), b) e c) del successivo art. 10;

- b) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi rustici singoli o associati che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a), e b), del successivo art. 10;
- c) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obiettivi della presente legge;
- d) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistiche venatorie, di aziende agro - turistico - venatorie, di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

Il Piano faunistico regionale deve essere accompagnato da un regolamento attuativo nel quale, tra l'altro, devono essere indicati i tempi per la costituzione dei Comitati di Gestione degli ambiti territoriali di caccia ed il loro insediamento (fattispecie già prevista dalla norma regionale) nonché i criteri di priorità per l'ammissibilità da parte degli Organi di Gestione, in presenza di modificazioni positive della popolazione faunistica, accertate mediante censimenti, di un numero di cacciatori superiore a quello definito dall'indice di densità venatoria minima nel singolo ambito territoriale di caccia.

**Fase 3** Attuazione della pianificazione faunistico venatoria regionale – (art. 10 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.).

A conclusione dell'iter di approvazione del piano faunistico venatorio regionale, le Province provvedono a notificare, ai proprietari o conduttori dei fondi interessati dagli istituti faunistici, la deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale e aziende faunistico venatorie senza fini di lucro). Tale notifica può avvenire anche attraverso l'affissione all'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati (art. 10 comma 5).

Qualora, nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40% della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita (art. 10 comma 6).

Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione nel termine di cui al comma 6.

Nelle zone non vincolate ai sensi del comma 3 lettera a), b), c), per la opposizione manifesta dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico - venatoria.

Le Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui all'art. 11 della L.R. n° 19/93 e ss.mm.

Nel caso di mancato adempimento da parte delle Province la Regione esercita il potere sostitutivo di cui al precedente articolo 3 comma 1.

## **4. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO - VENATORIA PROVINCIALE**

### **4.1 - Normativa di riferimento**

Come già accennato in precedenza, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è attualmente disciplinata dal D.Lgs. n° 152/2006, così modificato dai decreti legislativi n° 4/2008 e n° 128/2010.

Con queste ultime disposizioni lo Stato Italiano non ha ritenuto necessario ampliare le fattispecie di piani o programmi per i quali si rende necessaria la procedura della VAS rispetto alla Direttiva 42/2001. Inoltre, mentre vengono esplicitati i campi di applicazione obbligatori (commi 6 e 7, art. 6) e quelli di esclusione (comma 4, art. 6), il legislatore non ha ritenuto opportuno specificare se, nei campi di applicazione della stessa normativa, rientri pienamente l'attività venatoria e, quindi, la redazione dei piani faunistici - venatori regionali e provinciali. Tuttavia, il comma 2 dell'art. 6 del predetto decreto, rende obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica per quei piani o progetti:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'*articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357* e successive modificazioni.

Nella fattispecie, il piano faunistico venatorio è uno strumento di pianificazione territoriale che, pur non essendo contemplato nella casistica dei piani o programmi per i quali è esplicitamente prevista la valutazione ambientale strategica, deve essere comunque sottoposto a tale procedura

in quanto, per effetto del citato decreto n° 357/97, interagisce con le zone istituite ai sensi della direttiva "Uccelli" e "Habitat", comprese nella Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

#### **4.2 – Aspetti procedurali e competenze**

Per effetto delle normative di settore (L. n° 157/92 e ss.mm. – L.R. n° 19/93 e ss.mm.), le pianificazioni faunistico – venatorie provinciali devono essere "predisposte" ed "approvate" dalle singole amministrazioni e successivamente trasmesse alla Regione Molise per il dovuto coordinamento. Tenuto conto che le scelte operate dalle rispettive amministrazioni provinciali potrebbero incidere positivamente o negativamente sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale del territorio ed in considerazione delle norme previste dall'art. 13 commi 1 e 3 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm. (*la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano .... – la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o programma*), è logico ritenere che le pianificazioni provinciali debbano essere sottoposte alla Valutazione Ambientale Strategica.

In tal caso, tenendo conto delle definizioni enunciate dall'art. 5 comma 1 lett.re p), q) ed r) del predetto decreto e dall'art. 2 dell'allegato alla direttiva regionale n° 26/2009, l'attuazione del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della pianificazione faunistico – venatoria provinciale è posta in capo ai seguenti soggetti:

*Autorità proponente e procedente*

Provincia di Campobasso

*Autorità competente*

Regione Molise - Direzione Generale VI – Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale.

*Soggetti competenti in materia ambientale*

Pubbliche amministrazioni ed Enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi. (Servizi Regionali competenti per specifiche materie, Province, Comuni, ASL, ARPAM, Comunità Montane, Soprintendenze, ecc.).

Pubblico

Una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni, o i gruppi di tali persone.

Pubblico interessato

Tutti coloro che subiscono o possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che hanno un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

**4.3 - Percorso metodologico per la valutazione ambientale strategica**

Così come accennato in precedenza, i singoli piani faunistici venatori provinciali dovranno essere sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prima che intervenga la pianificazione regionale, in quanto frutto del coordinamento successivo delle due pianificazioni provinciali.

Tuttavia, tenendo conto che i due livelli pianificatori (provinciali e regionale) sono strettamente connessi tra di loro e al fine di evitare possibili effetti "cumulo" derivanti dalla successiva attuazione delle singole pianificazioni, si è ritenuto necessario prevedere un protocollo d'intesa tra le due Province e l'Assessorato Regionale competente (Assessorato Gestione Risorse Faunistiche e Venatorie) al fine di consentire allo stesso di attuare il coordinamento e il controllo delle due pianificazioni provinciali, sin dalle prime fasi e per tutto il percorso tecnico - amministrativo riguardante la predisposizione, l'approvazione e la relativa valutazione ambientale strategica.

Tale protocollo, stipulato tra le parti in data 21 febbraio 2011, si è concretizzato attraverso la costituzione di un "tavolo tecnico regionale di coordinamento" costituito dalle strutture tecniche provinciali e regionali e dai rappresentanti degli Enti competenti in materia ambientale.

In tal caso, pur rispettando le procedure e le competenze previste dalla normativa nazionale e regionale di settore, la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, potrà essere sviluppata tenendo conto dell'iter procedurale illustrato nelle pagine seguenti.

## **PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE**

### SCHEMA ITER AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE

***Fase 0 – ATTIVITA' PRELIMINARE***  
*Predisposizione e stipula del protocollo d'intesa*  
*tra le Regione Molise e le Province per le attività di coordinamento*

<b>Fase procedurale</b>		<b>Ente/i competente/i coinvolto/i</b>
0.1	Predisposizione schema protocollo d'intesa da stipulare tra la Regione Molise e le Province	Regione (struttura)
0.2	Nomina responsabile del procedimento	Provincia
0.3	Presenza d'atto ed approvazione dello schema di protocollo d'intesa da parte delle due Province	Provincia (Giunta Provinciale)
0.4	Approvazione dello schema di protocollo d'intesa da parte della Regione Molise ed istituzione del <u>tavolo tecnico regionale di coordinamento</u>	Regione (Giunta Regionale)
0.5	Stipula del protocollo d'intesa tra gli Enti interessati	Regione e Provincia

La fase preliminare prevede l'organizzazione delle procedure volte all'affidamento dell'incarico funzionale allo sviluppo del Piano e del rapporto ambientale nonché la predisposizione, approvazione e stipula di un protocollo di intesa con l'assessorato regionale competente al fine di consentire allo stesso di coordinare, sin dalle prime fasi, ed attraverso uno specifico "*tavolo tecnico regionale di concertazione*", le attività volte alla predisposizione, approvazione dei piani da parte delle singole province con le relative Valutazioni Ambientali Strategiche.

In questa prima fase, quindi, si è provveduto a nominare il responsabile del procedimento per la predisposizione della VAS e ad approvare e stipulare il protocollo d'intesa tra l'assessorato regionale competente e le due Province ai fini del coordinamento dei due piani faunistici provinciali.

### **Fase 1 – PREPARAZIONE**

*Predisposizione delle bozze preliminari di piano (PFVP) e dei relativi rapporti preliminari sui possibili impatti ambientali (VAS – RP) da sottoporre al coordinamento della Regione Molise*

<b>Fase procedurale</b>		<b>Ente/i competente/i coinvolto/i</b>
1.1	Insediamiento del <b>tavolo tecnico regionale di coordinamento</b> per la discussione ed il recepimento dei criteri per la definizione delle proposte di piano nonché per l'individuazione delle procedure da adottare e degli organi competenti da coinvolgere.	<b>Tavolo tecnico regionale</b> (coordinamento) Provincia Altri Enti Istituti di ricerca
1.2	Predisposizione della prima stesura della bozza preliminare di piano (PFVP) corredata dal relativo rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali e trasmissione della stessa alla Regione Molise ai fini delle attività di coordinamento	Provincia (struttura)
1.3	Verifica delle bozze preliminari di piano e dei rapporti preliminari da parte del tavolo tecnico regionale di coordinamento e formulazione di eventuali osservazioni, pareri e criteri da adottare in entrambe le pianificazioni	Ass. Reg.le Caccia (struttura)
1.4	Eventuale atto di recepimento e coordinamento delle due bozze preliminari di piano	Regione Molise (Giunta Regionale)
1.5	Eventuale modifiche delle proposte di piano da parte delle due Province	Provincia (struttura)

Attraverso le attività di coordinamento espletate dall'assessorato regionale competente è stato possibile individuare i criteri e le procedure da adottare per la definizione delle proposte di piano e gli organi competenti da coinvolgere nella procedura VAS.

In questa fase si è ritenuto, altresì, di individuare gli obiettivi e le motivazioni del piano, la normativa di riferimento, nonché i dati e gli altri elementi conoscitivi che hanno consentito di procedere ad una prima stesura della bozza preliminare di piano e alla elaborazione del presente rapporto preliminare. Tale documentazione è stata inviata all'assessorato regionale competente per consentire alla stessa struttura di coordinare le due pianificazioni provinciali.

## **Fase 2 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

*Avvio del procedimento ed approvazione dei rapporti preliminari sui possibili impatti ambientali da parte delle Province*

<b>Fase procedurale</b>		<b>Ente/i competente/i coinvolto/i</b>
2.1	Adozione delibere di Giunta Provinciale contenenti: - avvio del procedimento VAS - approvazione del rapporto preliminare - individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dei soggetti quali settori del pubblico interessato	Provincia (Giunta Provinciale)
2.2	Comunicazione avvio del procedimento VAS ai soggetti competenti e pubblicazione sul sito Internet dell'Ente	Provincia (struttura)

La fase preparatoria si concluderà con l'avvio del procedimento VAS e con l'approvazione, da parte della Giunta Provinciale, del presente rapporto preliminare. L'avvio del procedimento verrà comunicato a tutti i soggetti competenti in materia ambientale nonché attraverso l'attivazione di un apposito spazio di consultazione sul sito istituzionale della Provincia di Campobasso (<http://www.provincia.campobasso.it>) e la predisposizione di una casella di posta elettronica dedicata.

## **Fase 3 – CONSULTAZIONE PRELIMINARE**

**Avvio procedura VAS completa a cura della Provincia**  
*(Autorità proponente/procedente)*

<b>Fase procedurale</b>		<b>Ente/i competente/i coinvolto/i</b>
3.1	<b>Consultazione preliminare</b> Trasmissione del rapporto preliminare all'Autorità competente.  Consultazione con l'Autorità Competente, con gli altri soggetti competenti in materia ambientale e con il tavolo tecnico regionale di coordinamento, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (VAS – RA)	Province (struttura) <b>Autorità competente</b> Tavolo tecnico regionale (coordinamento) Altri soggetti

Attraverso la fase di consultazione preliminare sarà possibile raccogliere tutti i contributi necessari ai fini della formazione del rapporto ambientale e dei contenuti ambientali del piano stesso. Tale fase dovrà concludersi entro 90 giorni dalla data di ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorità competente.

**Fase 4 – ELABORAZIONE**  
**Elaborazione della proposta di piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica**

<b>Fase procedurale</b>		<b>Ente/i competente/i coinvolto/i</b>
4.1	Elaborazione della proposta di piano, del rapporto ambientale (VAS-RA) comprensivo dello Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica.	Province (struttura) <b>Tavolo tecnico regionale</b> (coordinamento)

Sulla base delle informazioni assunte attraverso le consultazioni preliminari si procederà, in collaborazione con il Tavolo Tecnico regionale, all'elaborazione della proposta di piano, del Rapporto Ambientale (RA) corredato dallo Studio di Incidenza e della Sintesi non Tecnica.

**Fase 5 – SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI**

<b>Fase procedurale</b>		<b>Ente/i competente/i coinvolto/i</b>
5.1	<b><u>Svolgimento delle consultazioni</u></b> Trasmissione delle proposte di piano all'Autorità competente corredate dal rapporto ambientale e della sintesi non tecnica	Provincia (struttura)
5.2	Messa a disposizione dei soggetti competenti della proposta di piano e del rapporto ambientale nonché deposito degli atti presso la Provincia stessa e deposito sintesi non tecnica presso i Comuni interessati / contestuale avviso sul BURM e sul sito Web della Regione Molise dell'avvenuto deposito	<b>Autorità competente</b>
5.3	Ricevimento di eventuali osservazioni presentate all'Autorità procedente e competente da parte dei soggetti interessati	Tutti i soggetti interessati

In questa fase, la proposta di piano corredata dal rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica, viene trasmessa all'autorità competente. Entro il termine di **60 giorni** dalla data dell'avviso sul BURM e sul sito Web della Regione Molise, chiunque può prendere visione della proposta di Piano, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e presentare alla autorità Procedente e Competente le proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi.

### **Fase 6 – VALUTAZIONE E DECISIONE**

<b>Fase procedurale</b>		<b>Ente/i competente/i coinvolto/i</b>
6.1	<b><u>Valutazione e decisione</u></b> Istruttoria tecnica sulla proposta di piano, sul rapporto ambientale e sulla sintesi non tecnica attraverso la valutazione delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti dal pubblico e dagli altri soggetti interessati	<b>Autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente</b>
6.2	Espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente	<b>Autorità competente</b>
6.3	Eventuale revisione del piano da parte dell'autorità procedente alla luce del parere rilasciato dall'Autorità competente	Autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente

Dopo la fase istruttoria, l'Autorità Competente rende il proprio motivato parere entro **90 giorni** a decorrere dalla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni presentate all'Autorità procedente e competente da parte dei soggetti interessati.

### **Fase 7 – INFORMAZIONE SULLA DECISIONE**

<b>Fase procedurale</b>		<b>Ente/i competente/i coinvolto/i</b>
7.1	<b><u>Informazione sulla decisione</u></b> Pubblicazione dell'atto di adozione/approvazione sul BURM Pubblicazione del parere motivato espresso dall'autorità procedente, della dichiarazione di sintesi e delle misure adottate per il monitoraggio sul sito Web della Regione Molise e dell'autorità procedente	<b>Autorità procedente</b>

**Fase 8 - MONITORAGGIO**  
*Attività di **monitoraggio** sull'attuazione dei PFVP*

<b>Fase procedurale</b>		<b>Ente/i competente/i coinvolto/i</b>
8.1	<b>Monitoraggio</b> Espletamento del monitoraggio per assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano	Autorità procedente (Provincia)

Così come previsto dal decreto legislativo n° 152/06, il monitoraggio deve assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive. Tale controllo potrà svolgersi anche attraverso specifici protocolli tecnici e convenzioni che coinvolgeranno prevalentemente l'ARPAM nonché altri soggetti competenti in materia ambientale. Tale fase verrà adottata in seguito all'approvazione del piano faunistico venatorio regionale.

## **5. MATERIALI E METODI DA UTILIZZARE NELLA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE (PFVP)**

### **5.1 – Situazione attuale della pianificazione faunistico venatoria provinciale**

L'attuale pianificazione faunistico – venatoria provinciale è stata predisposta ed approvata dal relativo organo consiliare con atto deliberativo n° 28/2 del 15/06/2005 ed ha fatto seguito alla precedente pianificazione regionale approvata con delibera di Consiglio Regionale n° 191 del 24/06/1998. La predetta pianificazione è stata successivamente trasmessa alla Giunta Regionale per il dovuto coordinamento e, non avendo avuto seguito, è risultata automaticamente approvata per effetto del silenzio/assenso previsto dal previgente art. 10 comma 2 della L.R. n° 19/93 e ss.mm. Gli istituti faunistici previsti nella vigente pianificazione sono distribuiti su una superficie agro-silvo-pastorale complessiva di 214.700 ettari (suddivisa in due Ambiti Territoriali di Caccia) e sono rappresentati da:

- n° 9 Oasi di Protezione per una superficie complessiva di Ha 8.412,50
- n° 18 Zone di Ripopolamento e Cattura per una superficie complessiva di Ha 21.325,00
- n° 14 Zone Addestramento Cani per una superficie complessiva di Ha 6.844,90
- n° 5 Quagliodromi per una superficie complessiva di Ha 20,00

### **5.2 – Individuazione degli obiettivi e degli ambiti di influenza della nuova pianificazione**

Com'è noto, in un qualsiasi strumento di pianificazione occorre, preliminarmente, individuare gli obiettivi e le modalità di attuazione ai fini del raggiungimento dei risultati attesi. Nella fattispecie, il Piano Faunistico Venatorio è lo strumento di analisi del territorio e di programmazione generale del quale la Provincia deve dotarsi per la diversa destinazione d'uso della superficie agro – silvo - pastorale, in applicazione a quelle che sono le finalità prioritarie disposte dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di tutela e conservazione della fauna selvatica. In tale ambito il ruolo della Provincia è quello di definire le priorità gestionali tenendo conto degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dalla Comunità Economica Europea, della salvaguardia delle specie di mammiferi e uccelli di prevalente interesse conservazionistico o di prevalente interesse venatorio, che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio provinciale, e delle esigenze, a volte contrapposte o supposte tali, delle diverse categorie sociali principalmente interessate, rappresentate dal mondo venatorio, agricolo ed ambientalista. Sulla base di tali considerazioni ed in attuazione delle vigenti

normative nazionali e regionali di settore è possibile ritenere che l’obiettivo “**primario**” della pianificazione faunistico – venatoria provinciale è quello di favorire l’integrazione tra le esigenze di conservazione della fauna (attraverso l’individuazione degli istituti faunistici di protezione previsti dalla L. n. 157/92) e le possibilità di sviluppo socio – economico dei territori interessati. Tuttavia, se è vero che pianificazione rivolge i suoi interessi verso la tutela e la protezione della fauna selvatica è indubbio che tutte le azioni legate alla gestione delle risorse faunistiche e alla salvaguardia delle realtà locali dipendono, in parte, anche dalle scelte operate attraverso lo strumento pianificatorio. E’ per questo motivo che il pianificatore, pur contemplando le esigenze primarie rivolte alla tutela della fauna selvatica, deve tener conto di tutti quegli obiettivi “**secondari**” che la norma impone in relazione alle altre attività di gestione faunistico - venatoria e, quindi, deve rapportare le proprie scelte al raggiungimento di tutti i risultati attesi. La tabella seguente illustra sinteticamente gli obiettivi primari e secondari da perseguire nella predisposizione del piano faunistico venatorio provinciale e i relativi ambiti di influenza:

<b>Ambiti di influenza del Piano</b>	<b>Obiettivi generali del Piano</b>		<b>Obiettivi specifici</b>	<b>Azioni del PFVP</b>	<b>Tematiche di riferimento</b>
<b>Natura e Biodiversità</b>	<b>OBIETTIVO PRIMARIO</b>	<b>Conservazione delle popolazioni esistenti di fauna selvatica</b>	<b>Individuazione degli istituti faunistici di protezione ex L.R. n° 19/93 e ss.mm.</b>	Oasi di Protezione Zone di ripopolamento e cattura Zone addestramento cani Quagliodromi Aziende faunistico-venatorie Aziende agri-turistiche venatorie	<i>Pianificazione territoriale</i>
	OBIETTIVI SECONDARI	Miglioramento degli habitat	Programmazione di azioni rivolte al miglioramento degli habitat	Miglioramenti ambientali a scopo faunistico	<i>Gestione Faunistico Venatoria</i>
		Gestione sostenibile delle risorse faunistiche	Mantenimento e conservazione dello status delle popolazioni animali esistenti	Immissioni a scopo di ripopolamento Controllo delle specie problematiche	
<b>Attività agricole e forestali</b>	OBIETTIVI SECONDARI	Salvaguardia delle colture agricole e delle attività antropiche	Interconnessione tra gli interessi del mondo agricolo e quello venatorio	Prevenzione dei danni alle colture agricole Prevenzione dei danni alle attività antropiche	<i>Attività di salvaguardia</i>
<b>Popolazione e Salute</b>		Sicurezza pubblica	Promozione della sicurezza pubblica	Prevenzione dei rischi di collisione tra fauna selvatica e traffico veicolare Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria	

### **5.3 – Caratteri generali posti alla base della proposta di pianificazione**

#### **5.3.1 – Obiettivo primario - individuazione degli istituti faunistici di protezione**

Come già accennato, per effetto delle disposizioni previste dagli artt. 6 e 10 della L. n. 157/92 e dall'art. 10 della L.R. n. 19/93 e ss.mm., il principale obiettivo a cui deve volgere lo strumento di pianificazione è quello di individuare sul territorio provinciale gli istituti faunistici di protezione ed, in particolare, le **"oasi di protezione"** destinate alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, le **"zone di ripopolamento e cattura"** destinate alla riproduzione della fauna selvatica di interesse venatorio allo stato naturale, **"i centri pubblici e privati per la riproduzione e produzione di fauna selvatica"** allo stato naturale, le **"aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro"**, le **"zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia"** (zone addestramento cani e quagliodromi) e la **"costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi"**. La percentuale da destinare a protezione della fauna selvatica non deve essere superiore al 20% del territorio agro-silvo-pastorale regionale; al di fuori degli istituti faunistici la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali emanate in materia di salvaguardia e protezione delle specie selvatiche.

Sulla base di tali indirizzi normativi, la proposta di pianificazione preliminare terrà conto dei seguenti canoni generali di progettazione:

#### Oasi di Protezione

Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione della fauna selvatica, all'insediamento e all'irradiamento naturale delle specie stanziali e alla sosta delle specie migratorie, al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie. Esse sono di norma istituite e gestite dalle Province, sentito l'I.N.F.S. (attuale ISPRA) e, con le stesse modalità, possono essere revocate qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche. In tali aree è preclusa ogni forma di esercizio venatorio e, pertanto, l'oasi di protezione è l'unico istituto, tra quelli contemplati dalla L. n. 157/92, nel quale la sola finalità dichiarata è quella della salvaguardia delle popolazioni di fauna selvatica.

Le attuali oasi di protezione sono state istituite dalla Regione Molise, su segnalazione dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (attuale ISPRA), in forza delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 5 della L. n. 157/92 ed in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e

91/244/CEE. Esse risultano localizzate lungo le rotte di migrazione dell'avifauna ed, in particolare, in corrispondenza delle aste fluviali dei fiumi Trigno (Oasi Cento Diavoli – Oasi Foce Trigno), Biferno (Oasi di Guardialfiera – Oasi foce Biferno) e Fortore (Oasi Occhito – Oasi foce Saccione) nonché nelle aree interne caratterizzate da habitat di elevata rilevanza ambientale (Oasi Bosco Casale – Oasi Monte Vairano – Oasi Monte Mutria). La quasi totalità di tali istituti ricade all'interno di siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale e riserve naturali regionali nei quali insistono habitat e specie faunistiche di rilevante interesse conservazionistico. Considerando l'incidenza positiva che tali aree possono fornire (preclusione dell'attività venatoria) nella strategia globale di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti della Rete Natura 2000, si ritiene di dover riproporre l'attuale zonizzazione nella bozza preliminare di piano.

#### Zone di Ripopolamento e Cattura

Le zone di ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere costituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica. Tali zone sono istituite e gestite dalle province e dalle stesse revocate, qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle finalità specifiche e ciascuna di esse deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche principalmente interessate. In dette aree è vietata ogni forma di esercizio venatorio.

Per l'individuazione e la localizzazione di tali istituti faunistici si terrà conto delle seguenti linee di indirizzo:

- distribuzione delle aree a "macchia di leopardo": *consente alla fauna selvatica di riprodursi ed irradiarsi in maniera uniforme su tutto il territorio provinciale;*
- localizzazione delle zone in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate;
- dimensionamento delle superfici in ragione delle necessità biologiche delle specie (dai 500 ai 1500 ettari): *consente una migliore ed efficiente gestione faunistico-venatoria (monitoraggi, censimenti, interventi di ambientamento della fauna, controlli, vigilanza, tabellazione, ecc.);*

- sviluppo dei confini mediante elementi naturali facilmente riconoscibili e sorvegliabili (strade comunali, interpoderali, corsi d'acqua, ecc.);
- riconferma di parte degli istituti che hanno evidenziato una buona vocazionalità faunistica;
- localizzazione delle zone in aree interessate da bassa o limitata presenza di superfici boscate: *consente di contenere naturalmente la specie "cinghiale" e, quindi, ridurre l'impatto di tale specie sulle colture agricole e sulle attività antropiche.*

#### Zone addestramento Cani e Quagliodromi

Le zone addestramento cani sono destinati all'addestramento, all'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare e prove cinofile. Esse devono essere istituite su terreni incolti o a coltura svantaggiata ed affidate alle associazioni venatorie e cinofile riconosciute a livello nazionale, ovvero, ad imprenditori agricoli singoli o associati. I quagliodromi sono rappresentati da piccoli appezzamenti di terreno privati (da 4 a 10 ettari) nei quali è possibile addestrare ed allenare i cani da caccia nonché abbattere fauna selvatica di allevamento sotto il controllo del gestore. In tali aree è preclusa in ogni caso l'esercizio dell'attività venatoria.

Nella localizzazione di tali aree si terrà conto della zonizzazione esistente in quanto già caratterizzata da territori in gran parte incolti o interessati da colture svantaggiate per le quali l'attività di addestramento ed allenamento dei cani non sembra aver prodotto, negli anni, danni alle colture agricole e/o impatti negativi sulle specie faunistiche ivi presenti.

#### Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica

I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica hanno per scopo la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione della fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento e rinsanguamento del territorio regionale. Essi sono istituiti e gestiti dalle Province preferibilmente su terreni demaniali, con la collaborazione delle Comunità Montane, dei Comuni singoli od associati, nonché degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, quando ricadenti nei rispettivi territori.

I centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono autorizzati dalle Province, su istanza di imprenditori agricoli singoli o associati o associazioni venatorie, sulla base delle previsioni del piano faunistico-venatorio regionale.

Al momento non si ritiene di istituire centri pubblici né risultano istanze tese all'istituzione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica.

#### Aziende faunistico – venatorie senza fini di lucro

Sono zone istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, nonché per il potenziamento, lo sviluppo e l'irradiazione della fauna selvatica autoctona. Dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione, potenziamento e ripristino di ambienti naturali atti a favorire la riproduzione delle specie cacciabili, nonché dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole. In dette aziende la caccia è consentita nel pieno rispetto del calendario venatorio e con l'indice di densità minima stabilita per gli altri territori cacciabili della Regione, secondo piani di assestamento e di abbattimento, tali da garantire una presenza costante sui territori interessati di un contingente di riproduttori pari al 30% delle sue risorse faunistiche. Al momento non risultano istanze di istituzione per dette aree e, quindi, non si prevede alcuna zonazione sul territorio.

#### Costituzione e mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi

L'art. 14 comma 12 della L. n. 152/92 stabilisce che le Province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico – venatorio. A tutt'oggi non risultano inoltrate istanze per la costituzione di tali istituti e, quindi, non si prevede a tal fine alcuna zonazione.

### **5.3.2 – Obiettivi secondari della pianificazione faunistico - venatoria**

#### 5.3.2.1 - Programmazione delle azioni rivolte al miglioramento degli habitat a scopo faunistico

Nell'ambito della gestione faunistico – venatoria del territorio, le Province sono tenute a predisporre piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica (art. 11 della L.R. n. 19/93 e ss.mm.) nonché piani di immissione di detta fauna (...). Tali attività, verranno concentrate, in particolar modo, all'interno delle zone di ripopolamento e cattura a seconda della loro vocazionalità faunistica ed ambientale e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Le azioni ricomprese in detti piani si baseranno sulle seguenti tipologie di intervento:

- semina di colture erbacee a perdere quale fonte alimentare per la fauna selvatica;
- inerbimento delle superfici arborate;
- impianto di siepi arboree-arbustive quale sito di rifugio e nidificazione per mammiferi ed uccelli;
- creazione di fasce inerbite nei seminativi;
- utilizzo delle barre di involo nelle lavorazioni agricole;

- creazione e ripristino di punti d'acqua.

#### 5.3.2.2 – Gestione sostenibile delle risorse faunistiche

La gestione delle risorse faunistiche si basa essenzialmente sulla capacità di mantenere un rapporto equilibrato tra le azioni dirette dell'uomo (mortalità dovuta all'attività venatoria, ai lavori agricoli, al traffico stradale, immissioni, ecc.) e la capacità portante espressa dall'ambiente che, a sua volta, è influenzata dall'uso antropico del territorio (infrastrutture, attività agro-silvo-pastorali, ecc.). La chiave di volta della gestione faunistica consiste, quindi, nel comprendere il ruolo di ciascuno di questi fattori e nel modificarli in funzione dei risultati che si intendono ottenere. In tale contesto, il primo obiettivo programmatico da raggiungere è rappresentato dalla valutazione della capacità portante dell'ambiente espressa da un determinato territorio; essa dovrà tener conto dei parametri zoogeografici, gestionali, per definire l'assetto qualitativo della zoocenosi e dei parametri di natura ecologica per stabilire, sia pure con una certa approssimazione, le densità biotiche delle diverse popolazioni. Il secondo elemento conoscitivo indispensabile per la programmazione degli interventi gestionali è rappresentato dal quadro faunistico espresso dal territorio, vale a dire dalle informazioni sulla distribuzione e densità delle specie faunistiche di interesse venatorio presenti sul territorio provinciale.

Sebbene il raggiungimento dei predetti obiettivi dipende essenzialmente dalle scelte operate dagli organi gestori ai diversi livelli istituzionali (Regione – Province – AA.TT.CC.) e dalla disponibilità economica complessiva, un'oculata localizzazione e distribuzione dei siti di protezione (oasi e zone di ripopolamento) sul territorio può incidere notevolmente sul raggiungimento dei risultati attesi. Gli obiettivi della pianificazione, quindi, saranno volti essenzialmente all'individuazione di aree vocazionalmente idonee alle diverse specie di interesse venatorio, nella misura in cui la loro gestione potrà essere realisticamente intrapresa dagli Enti istituzionalmente competenti sulla base delle reali capacità finanziarie, organizzative ed operative.

#### 5.3.2.3 - Salvaguardia delle colture agricole e delle attività antropiche (pubblica sicurezza)

Una gestione faunistico – venatoria corretta non può prescindere dagli interessi delle categorie sociali direttamente coinvolte ed, in particolare, dalle esigenze del mondo agricolo che subisce, in primis, gli impatti negativi causati dalla fauna selvatica. Ormai è noto che le specie faunistiche maggiormente impattanti sulle colture agricole e sulle attività antropiche in genere sono rappresentate dal "cinghiale" e dai "corvidi". Il cinghiale, per la cui gestione si esclude ad oggi qualsiasi ripopolamento o introduzione sul territorio, è una specie che produce notevoli danni a

carico delle colture agricole erbacee ed orticole nonché alla circolazione viaria locale (impatti casuali con le autovetture in circolazione). I corvidi in generale (gazza, taccola, cornacchia, ecc.) producono danni alle colture agricole erbacee ed arboree (meleti, pereti, ecc.) a seconda della loro densità e distribuzione sul territorio.

Sebbene le problematiche correlate ai danni arrecati alle colture agricole sono in parte mitigate grazie alla presenza di una puntuale normativa regionale che riconosce il risarcimento dei danni a favore degli imprenditori agricoli, (L.R. n. 6/83 e s.m. – L.R. n. 19/93 e ss.mm.), a causa della scarsità di finanziamenti e delle lungaggini burocratiche non si riesce sempre a rispondere alle aspettative degli agricoltori e/o dei soggetti interessati e, quindi, è necessario adottare metodi di prevenzione che possano ridurre l’impatto alla fonte. A tal fine, nella scelta dei siti ove localizzare gli istituti faunistici di protezione, si terrà conto delle seguenti linee di indirizzo:

- localizzazione delle zone di ripopolamento e cattura in aree caratterizzate dalla presenza di basse o limitate percentuali di superfici boscate;
- limitazione dei ripopolamenti alle specie faunistiche poco impattanti: *lepre, fagiano, starna*;
- mantenimento della densità di cinghiali entro livelli compatibili: *sospensione dei ripopolamenti, utilizzazione di metodologie di prevenzione (pasturazione dissuasiva, apposizione di recinzioni elettrificate, ecc.), controllo della specie*;
- controllo delle popolazione di “corvidi” ai fini della prevenzione dei danni alle colture agricole.

Le predette attività verranno concentrate maggiormente nelle zone di ripopolamento e cattura ove si presume vi siano i maggiori impatti causati dalle specie di interesse venatorio e non.

#### **5.4 - Basi informative e banche dati di riferimento**

Per la redazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ci si avvarrà principalmente dei dati e delle informazioni tecniche disponibili rilevate attraverso monitoraggi faunistici, studi e progetti sperimentali realizzati dal servizio competente o da altri Enti nonché dei dati ricavabili dalle stime dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole ed antropiche e dalla pressione esercitata dall’attività venatoria nell’ultimo quinquennio.

Le informazioni di carattere generale verranno assunte, altresì, attraverso le seguenti ulteriori fonti:

- rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Campobasso elaborato dallo stesso Ente nell’anno 2002;
- pubblicazioni scientifiche e ricerche condotte a livello regionale e nazionale;

- pubblicazioni dell'I.S.P.R.A. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex I.N.F.S. Istituto Nazionale della Fauna Selvatica).

Sotto l'aspetto progettuale, la proposta di piano verrà elaborata attraverso l'utilizzo di Sistemi Informativi Geografici (GIS), basati sugli strati informativi tematici disponibili e recuperabili anche presso altri Enti territoriali.

### **5.5 – Articolazione e contenuti del piano faunistico – venatorio provinciale**

Tenendo conto delle disposizioni contenute nelle norme nazionali e regionali di settore, si ritiene che la proposta di piano debba essere articolata nel modo seguente:

1. Introduzione – criteri e indirizzi
2. Stato attuale della pianificazione ed analisi della dinamica e della tendenza venatoria
3. Inquadramento ambientale e faunistico del territorio provinciale
4. Stima e valutazione del territorio agro – silvo - pastorale
5. Individuazione e gestione degli istituti faunistici di tutela e protezione
6. Individuazione degli istituti faunistici a gestione privata (ZAC – Quagliodromi)
7. Correlazione tra gli istituti faunistici e le aree naturali protette regionali
8. Correlazione tra gli istituti faunistici e i Siti della "Rete Natura 2000"
9. Allevamenti di fauna selvatica
10. Gestione delle specie faunistiche di interesse venatorio
11. Programmi di miglioramento ambientale
12. Prevenzione e controllo delle specie faunistiche emergenti predatrici ed opportuniste
13. Immissioni faunistiche, introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti
14. Risarcimento e prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole dalla fauna selvatica
15. Cartografie tematiche

La proposta pianificatoria sarà corredata, altresì, dalle valutazioni previste dal D.Lgs n° 152/06 (rapporto ambientale – sintesi non tecnica) nonché dallo Studio per la Valutazione di Incidenza (S.V.I.) prevista dal D.P.R. n° 357/97 e ss.mm. e dall'art. 7 della direttiva regionale n° 486/09.

## **6. POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE (PFVP)**

### **6.1 - Analisi ambientale del territorio ed indicatori**

L'analisi del contesto ambientale costituisce il presupposto fondamentale per la valutazione successiva degli impatti derivanti dall'applicazione del piano. Tale analisi si basa essenzialmente sull'individuazione e valutazione degli "indicatori di stato" e, quindi, sulla capacità di questi di sintetizzare e rappresentare le informazioni ambientali sotto forma quantitativa e qualitativa, tenendo conto delle conoscenze attualmente disponibili e dei contesti con i quali il Piano Faunistico Venatorio Provinciale interagisce. Nella tabella seguente sono riportati alcuni degli "indicatori" utili a descrivere lo stato attuale dell'ambiente, in riferimento agli obiettivi ambientali di pertinenza del Piano:

<b>CONTESTI</b>	<b>OBIETTIVI AMBIENTALI</b>	<b>INDICATORI DELLO STATO ATTUALE</b>	<b>FONTE DEI DATI</b>
<b>Natura e biodiversità</b>	conservazione degli ecosistemi	presenza di SIC e ZPS	Regione Molise- Assessorato all'Ambiente
		Numero e distribuzione incendi	Corpo Forestale dello Stato
	tutela della fauna selvatica	Immissione specie non autoctone	AA.TT.CC. Provincia
		presenza di specie inserite nelle liste rosse	Comunità Europea
		presenza di habitat acquatici di fondovalle con acque stagnanti che consentono la ritenzione dei pallini	Regione Molise- cartografia tematica
	tutela della flora	presenza di specie inserite nelle liste rosse	Comunità Europea
<b>Attività produttive (agricole e forestali)</b>	tutela delle attività agricole e forestali	danni alle produzioni agricole ed ai popolamenti forestali	Regione Molise- Provincia
<b>Popolazione e salute</b>	promozione della sicurezza pubblica	collisioni tra fauna selvatica e traffico veicolare	Regione Molise- Provincia

Una volta effettuata l'analisi generale dello stato dell'ambiente sarà possibile individuare gli "indicatori" più idonei e, quindi, stimare le variazioni positive e negative prodotte nel tempo in seguito all'attuazione del Piano. In ogni caso, tenuto conto che gli obiettivi del PFVP sono orientati principalmente alla conservazione della specie selvatiche ed alla gestione faunistico – venatoria, si ritiene di dover dare maggiore considerazione agli indicatori pertinenti alle tematiche

riguardanti la "natura e la biodiversità" mentre per gli altri settori, non direttamente influenzabili dalle azioni di piano, gli indicatori saranno individuati nell'ambito delle seguenti aree tematiche:

- agricoltura e forestazione
- urbanizzazione, infrastrutture, attività produttive e densità venatoria
- componenti abiotiche (acqua, suolo)

## **6.2 – Individuazione e descrizione dei possibili impatti derivanti dall'attuazione del piano**

La pianificazione faunistico - venatoria, con la sua funzione progettuale e di indirizzo gestionale, deve, innanzitutto, valutare, controllare e ridurre i potenziali fattori di disturbo e/o impatto indotti dall'esercizio dell'attività venatoria e dalla gestione delle specie selvatiche di interesse venatorio a carico delle componenti faunistiche, floristiche ed antropiche in genere.

Sotto tale aspetto occorre evidenziare, tuttavia, che gran parte delle azioni collegate alla programmazione e gestione di tali attività è già disciplinata da una complessa e puntuale normativa comunitaria, nazionale e regionale. Cosicché, molte specie selvatiche presenti stabilmente sul territorio nazionale sono già sottoposte a particolari regimi di protezione e, quindi, non suscettibili di prelievo venatorio, come pure, le specie di interesse venatorio possono essere prelevate o introdotte esclusivamente nei periodi, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme di settore e dai calendari venatori regionali. La stessa attività venatoria, seppur consentita, può essere esercitata nel rispetto dei divieti previsti dalla norma stessa purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Ulteriori limitazioni dell'attività venatoria e della gestione delle specie selvatiche sono contenute nelle norme che disciplinano le aree protette (L. n° 394/91 - parchi nazionali, regionali, riserve regionali, ecc.) ed in quelle emanate a protezione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS).

Tenendo conto degli obiettivi e dei contenuti previsti dalle norme di settore, i potenziali fattori di disturbo e/o impatto derivanti dall'applicazione del piano faunistico venatorio si possono ricondurre sostanzialmente alle seguenti tipologie: (Perco Fa. e Perco Fr., 1993):

1. disturbo/impatto causato dall'esercizio dell'attività venatoria;
2. disturbo/impatto causato dalla presenza degli istituti faunistici venatori;
3. disturbo/impatto causato dai ripopolamenti faunistici effettuati a scopo venatorio;

4. disturbo/impatto derivante dalla gestione faunistico - venatoria e dal controllo delle specie "problematiche".

#### 6.2.1 – Disturbo/impatto causato dall'esercizio dell'attività venatoria

Per "disturbo" si intende una serie alquanto ampia di attività le quali possono avere effetti negativi, anche senza essere direttamente rivolti verso una particolare specie o habitat.

L'attività venatoria, al pari di molte altre attività umane, per la sua stessa natura, costituisce sempre una causa di disturbo più o meno rilevante sia a carico della fauna selvatica dove, in molti casi, può condizionare lo status e la dinamica in maniera indipendente dall'entità del prelievo, sia a carico delle attività antropiche (agricoltura, nuclei urbani isolati, attività produttive varie, viabilità, ecc.).

Per quanto concerne la fauna selvatica, l'uccisione periodica di alcuni individui mantiene, nell'ambito delle popolazioni cacciate, una condizione di costante allarme che si ripercuote su molteplici aspetti del loro comportamento e della loro ecologia, intesa nel senso di uso dell'ambiente e delle sue risorse (Perco et al., 1987).

L'utilizzo dei cani da caccia, per esempio, non provoca disagi o stress particolari sulle componenti faunistiche. Infatti, per far sì che vengano a verificarsi incidenze particolarmente negative, occorre che si manifestino congiuntamente le seguenti condizioni, che nel territorio provinciale di norma avvengono solo nel caso di utilizzo del metodo della braccata nella caccia al cinghiale:

- utilizzo di mute numerose e chiassose di cani da seguita (oltre 5 esemplari);
- utilizzo di cani poco specializzati che "trattano" anche altre piste di selvatici che frequentano gli stessi ambienti (volpe, capriolo, lepre, ecc);
- presenza nella muta di cani indipendenti dagli altri nelle fasi di lavoro e che danno origine a seguite diverse nei confronti di più animali e dunque a maggior disturbo e rischio di errori.

Anche l'azione di sparo, secondo alcuni autori, può causare il mantenimento di uno stato di allarme nelle popolazioni faunistiche e, quindi, provocare la modificazione dei ritmi naturali di alimentazione, sosta e riposo con conseguenza anche dell'allontanamento della specie dal sito.

Per quanto riguarda il disturbo causato dall'attività venatoria sulle componenti antropiche, la maggior parte di esso viene rilevato a carico delle attività agricole (danneggiamento delle colture agricole ad opera dei cacciatori e dei cani, pericolo derivante dagli spari, ecc.) nonché delle attività

ad esse connesse. Di minore entità risultano i disturbi causati alle altre attività antropiche (popolazione, centri abitati, allevamenti zootecnici, viabilità locale, ecc.) in quanto l'esercizio venatorio in tali contesti risulta già vietato e sanzionato dalle norme di settore.

Particolare attenzione verrà rivolta all'inquinamento da piombo derivante dall'attività venatoria (saturnismo). Il piombo dei pallini da caccia depositato sul suolo e nei sedimenti delle zone umide non è inerte né dal punto di vista chimico né da quello ambientale e può provocare impatti su alcune componenti faunistiche. Gli effetti tossici del piombo sono stati individuati ormai da molti anni e sono oggetto di numerose indagini e pubblicazioni scientifiche relative alla salute dell'uomo, degli animali di allevamento e della fauna selvatica. Gli invertebrati acquatici, tra i quali Molluschi Bivalvi, Gasteropodi, Crostacei possono accumulare quantità significative di piombo (Spehar et al., 1978).

Gli studi condotti sugli uccelli acquatici (in particolare anatidi e limicoli) e terrestri indicano che il saturnismo indotto dall'ingestione di pallini da caccia è fenomeno diffuso e può essere causa importante di mortalità diretta ed indiretta (Tirelli E. e Tinarelli R., 1996).

Si tratta di un fenomeno legato all'ingestione, da parte di anatidi e specie affini, di pallini da caccia (e da pesca) depositati sul fondo di fiumi, laghi e lagune, scambiati erroneamente per cibo o parti dure da utilizzare per facilitare la digestione (il cosiddetto grit: insieme di sassolini ingeriti e trattenuti nel ventriglio per facilitare la triturazione del cibo agevolandone la digestione).

Tuttavia, dalla valutazione complessiva del fenomeno, emerge che non sempre le attività venatorie portano ad effetti di inquinamento da piombo e non in tutte le realtà ambientali.

Difatti, affinché si verificano gli effetti acuti sugli anatidi occorre il determinarsi congiunto dei seguenti fattori:

- presenza di habitat acquatici di fondovalle con acque stagnanti che consentono la ritenzione dei pallini;
- elevata concentrazione di spari in un sito ristretto che comporti l'accumulo di alte concentrazioni di pallini.

#### 6.2.2 - Disturbo/impatto causato dalla presenza degli istituti faunistici venatori

La maggior parte degli istituti faunistici venatori sono finalizzati alla protezione o alla riproduzione della fauna selvatica e, quindi, la loro presenza sul territorio, non sembra produrre particolari impatti negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Le "oasi di protezione" sono destinate alla conservazione della fauna selvatica e all'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie stanziali e alla sosta delle specie migratorie. In tali istituti è vietata ogni forma di esercizio venatorio e, quindi, l'impatto di tali aree sull'ambiente e sul patrimonio culturale è da considerarsi estremamente positivo.

Le "zone di ripopolamento e cattura" sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale (in particolar modo di quella di interesse venatorio), al suo irradiazione nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio. Esse devono essere istituite in terreni idonei e non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante presenza di fauna selvatica. Anche in questo caso vige il divieto di esercizio venatorio e, quindi, l'impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale è quasi sempre positivo. Possibili interazioni negative potrebbero sorgere nel caso di ripopolamenti venatori effettuati con specie selvatiche alloctone o competitive, ovvero, nel caso di sovraffollamento di alcune specie che potrebbero arrecare danni alle colture agricole e alle attività antropiche in genere.

Le "zone addestramento cani" ed i "quagliodromi" sono istituti faunistici a gestione privata destinati principalmente all'addestramento, all'allenamento dei cani da caccia e allo svolgimento delle gare e prove cinofile. La loro gestione è affidata, in genere, alle associazioni venatorie e cinofile, ovvero, nel caso dei quagliodromi, agli imprenditori agricoli singoli o associati. Anche in queste aree vige il divieto di esercizio dell'attività venatoria tranne nei casi in cui si prevedano gare o prove cinofile con abbattimento di esemplari di interesse venatorio preventivamente immessi a tale scopo. Le possibili interazioni negative sull'ambiente ed, in particolar modo, sulle specie selvatiche che vivono in tali aree, sono ricollegabili essenzialmente al disturbo arrecato dai cani in addestramento e alle attività di sparo, allorché si prevedano gare con abbattimento del selvatico.

Le “aziende faunistico - venatorie” ed “agri – turistico - venatorie” sono istituti faunistici a gestione privata con prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche. In dette aree, ed in particolar modo nelle aziende faunistico – venatorie, devono essere garantiti programmi di conservazione, potenziamento e ripristino degli habitat naturali atti a favorire la riproduzione delle specie cacciabili. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito nel rispetto del calendario venatorio e dell’indice di densità minima stabilita dalla norma regionale. Al momento non risulta che siano state avanzate richieste per l’istituzione di tali aziende.

#### 6.2.3 – Disturbi/impatti derivanti dai ripopolamenti faunistici a scopo venatorio

I ripopolamenti sono rappresentati da immissioni in natura di animali di cattura e/o provenienti da allevamento, in zone ove la loro specie è già presente più o meno in misura variabile, allo scopo di incrementare la densità della popolazione e consolidare l’insediamento e/o facilitare l’espansione negli areali circostanti. In molti casi il ripopolamento venatorio risulta meramente legato al “consumismo venatorio” e agli interessi economici ad esso collegati, con il rischio che tale pratica venga attuata senza criteri scientifici, tecnici o sanitari.

La liberazione in natura di grandi quantitativi di animali appartenenti a sottospecie alloctone ha determinato, nel tempo, un inquinamento genetico a scapito delle popolazioni locali, quali la “lepre italiana” e la “starna italiana”, le cui caratteristiche differenziali sono andate ormai perdute. Ciò è probabilmente dovuto alla difficoltà nella distinzione delle varie sottospecie tant’è che la loro classificazione sistematica non è ancora universalmente accettata.

Nell’ambito della proposta di piano si prevede di immettere in natura specie faunistiche di interesse venatorio quali il fagiano (*Phasianus colchicus*), la lepre europea (*Lepus europaeus*) e la starna (*Perdix perdix*) provenienti da allevamenti nazionali o, quando possibile, da catture effettuate in istituti faunistici di tutela (oasi di protezione – zone di ripopolamento e cattura) locali o nazionali. Il ripopolamento del cinghiale (*sus scrofa*) potrà avvenire solo dopo aver espletato le opportune verifiche e monitoraggi sulla densità e distribuzione sul territorio, compatibilmente con gli interessi del mondo agricolo e salvaguardando le attività antropiche presenti sul territorio stesso.

Il “fagiano” è originario dell’Asia e fu importato in Italia dagli antichi Romani. Da allora ad oggi è stato diffuso in quasi tutta l’Europa e l’America del Nord e di recente è stato introdotto anche in Sud America, Australia e Nuova Zelanda. Tale specie riveste oggi notevole importanza nell’ambito

del prelievo venatorio (è una delle specie appartenenti alla piccola selvaggina più intensamente cacciata) e può sopportare, meglio di altre specie di galliformi, prelievi di una certa entità, sempre che questi non eccedano la produttività reale delle popolazioni.

La "starna" è di distribuzione euroasiatica con buona consistenza nel Nord America grazie alle introduzioni effettuate a partire dai primi anni del '900. Le popolazioni presenti nell'Italia peninsulare, pur essendosi nel corso dei millenni adattate a condizioni di temperatura superiori a quelle normali per la specie, vivono spesso ai limiti delle loro possibilità di sopravvivenza. In particolare, le popolazioni esistenti sono molto scarse in quanto i nuclei soffrono di un elevato grado di isolamento dovuto ai drastici cambiamenti ambientali e all'eccesso nei prelievi. La protezione, assolutamente necessaria, non è una misura sufficiente perché possano ricostituirsi popolazioni naturali in grado di autoriprodursi. A tale misura andrebbero affiancati interventi di miglioramento ambientale da effettuarsi negli istituti faunistici di protezione (es. zone di ripopolamento e cattura) contestualmente al ripopolamento della specie e al controllo delle specie opportuniste. (Simonetta A.M. e Dessì-Fulgheri F., 1998).

La "lepre" è presente naturalmente in quasi tutti gli ambienti di steppe, praterie, coltivazioni e savane dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia a nord dell'Himalaya, escluse alcune zone dell'Estremo Oriente nelle quali vi sono altre specie e quelle ad innevamenti più prolungati, come le regioni alpine europee, la Scandinavia e la Siberia settentrionale, dove è sostituita dalla lepre variabile. In Italia la distribuzione della lepre comune interessa l'intera penisola, ma le continue immissioni di individui di diversa provenienza perpetuate nel corso degli anni, hanno dato origine ad una mescolanza di razze e alla presenza di ibridi che si possono avvicinare più o meno alle caratteristiche di razze geografiche diverse. Senza particolari accorgimenti, i ripopolamenti di lepre sono di scarsissima efficacia (Simonetta A.M. e Dessì-Fulgheri F., 1998). Per ricostituire in tempi rapidi e mantenere popolazioni cacciabili di lepri sarebbe opportuno implementare le attività di ripopolamento all'interno delle zone di ripopolamento e cattura attraverso l'utilizzo di esemplari di allevamento pre-ambientati o meglio, quando è possibile, attraverso il rilascio di individui selvatici provenienti dalla cattura in altri istituti faunistici affiancando a tale pratica, il controllo delle specie problematiche.

I disturbi e gli impatti dei ripopolamenti sulle altre specie selvatiche sono di scarsissima entità in quanto le specie di interesse venatorio rilasciate (fagiano, starna, lepre) non invadono, in genere,

le loro fonti trofiche ed ambientali. Particolare attenzione v'è rivolta, tuttavia, alla possibile veicolazione di malattie e/o virus da parte degli esemplari rilasciati in natura e, quindi, alla necessità di sottoporre gli stessi ad idonee visite veterinarie. Di più notevole entità potrebbero essere gli impatti causati da alcune specie (fagiano, starna, cinghiale) sulle colture agricole (danni alle colture agricole) ed, in qualche caso, sulle attività antropiche (impatti con le autovetture, ecc.).

#### 6.2.4 - Disturbo/impatto derivante dalla gestione e controllo delle specie "problematiche"

Le cosiddette "specie problematiche" sono quelle specie selvatiche appartenenti alla fauna omeoterma che possono causare conflitti con la gestione faunistica delle specie di interesse venatorio e con le attività antropiche, in genere di tipo produttivo, quali le colture agricole, l'acquacoltura, ecc.

Nella Provincia di Campobasso le specie che creano situazioni problematiche sono rappresentate principalmente dal cinghiale (*Sus scrofa*), dalla volpe (*Vulpes vulpes*), e dai corvidi in genere.

Il "cinghiale" provoca ingenti danni alle produzioni agricole, sia attraverso il diretto consumo delle piante erbacee, sia tramite l'opera di scavo nei sottoboschi alla ricerca di bacche e tartufi. Le coltivazioni agricole che maggiormente attirano questo tipo di selvatico sono quelle delle patate, dell'uva, del mais e delle orticole in genere. L'attacco alle coltivazioni sembra dipendere dal maggiore o minore sviluppo dei confini tra superfici boscate e prati che costituiscono ambiente di rifugio e riposo dei cinghiali da un lato e le colture agricole dall'altro (Simonetta A.M. e Dessì-Fulgheri F., 1998).

Non di minore importanza sono i problemi legati all'incolumità pubblica dovuti agli incidenti stradali causati dall'attraversamento accidentale di esemplari vaganti sulla rete stradale e alla presenza di esemplari nelle immediate vicinanze delle abitazioni civili ed agricole.

La "volpe" è considerata una specie problematica sia perché è spesso vettore di malattie sia perché è responsabile della predazione sugli animali da cortile e sulle specie di interesse venatorio quali lepri, starne e fagiani. La predazione sui fagiani è, inoltre, facilitata dalla selezione oggi effettuata in voliera, che favorisce i fagiani più grossi nei quali le capacità di volo sono ridotte e la vulnerabilità è più alta (Simonetta A.M. e Dessì-Fulgheri F., 1998).

I “corvidi” in generale consumano sia nutrimento di tipo vegetale che animale. I problemi sono principalmente legati al fatto che essi si cibano delle piantule giovani e dei frutti di piante arboree prossimi alla maturazione e i danni alle colture sono più evidenti laddove si formano grosse concentrazioni di individui. Inoltre, l’azione della predazione è particolarmente evidente a carico dei nidi di fagiano, starna, sui piccoli di lepore e sui piccoli nati di molte altre specie avifaunistiche, causando, in alcuni casi, forti limitazioni dei loro areali.

### **6.3 - Effetti ed interazioni del piano sui sistemi e sulle componenti ambientali**

Come già accennato in precedenza, la pianificazione faunistico venatoria deve essere accompagnata da un rapporto ambientale nel quale riportare le informazioni inerenti l’identificazione, la descrizione e la valutazione dei possibili effetti significativi conseguenti all’attuazione ed adozione del piano sull’ambiente, compresi gli aspetti quali la biodiversità, la fauna, la flora, la popolazione, la salute umana, il suolo, l’acqua, l’aria e i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Sebbene le azioni connesse all’attuazione del piano faunistico venatorio producano effetti diretti (positivi e negativi) sulle componenti faunistiche, vegetazionali ed antropiche, non è possibile escludere effetti indiretti o cumulativi che potrebbero generarsi a carico delle altre componenti e variabili ambientali non contemplate.

La matrice riportata nella pagina seguente individua alcuni dei potenziali effetti significativi delle azioni previste nel Piano sulle diverse componenti ambientali, tenendo presente che taluni comparti, quali “aria”, “fattori climatici”, “patrimonio architettonico e archeologico”, non sono riportati in tabella in quanto non si prevedono interazioni di alcun tipo.

Per alcuni comparti ambientali è previsto, altresì, un livello di ulteriore dettaglio, dal momento che le azioni di Piano possono determinare effetti non solo cumulativi, validi per l’intero comparto, ma anche specifici per singolo componente.

**PIANO FAUNISTICO VENATORIO della Provincia di Campobasso**  
 Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  
 Rapporto preliminare – art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii.  
 Delibera di Giunta Regionale n° 26 del 26 gennaio 2009

Matrice delle possibili interazioni tra le azioni primarie e secondarie di Piano ed alcune componenti ambientali:

Piano Faunistico Venatorio Provinciale				Componenti ambientali														
Obiettivi del piano	Azioni del piano	Sottoazioni del piano	Possibili fattori perturbativi inattesi	Natura e Biodiversità	Agricoltura, zootecnia e forestazione	Fauna selvatica						Suolo	Acqua	Popolazione e salute umana	Beni materiali (infrastrutture, ecc.)	Patrimonio culturale	Paesaggio	
						Avifauna migratoria	Avifauna acquatica svernante	Fasianidi	Lagomorfi	Ungulati	Fauna di interesse conservazion.							
<b>PRIMARIO</b>	<b>Pianificazione territoriale</b>	Oasi di Protezione	Non previsti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		Zone di Ripopol. e Cattura	Non previsti	+	+	+	0	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	+
		Zone Addestramento Cani	Disturbo	-	-	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	x	x	
		Quagliodromi	Disturbo	-	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	0	x	x	
		Centri pubblici e privati - AFV e AATV *																
		Fondi chiusi e zone militari	Non previsti	x	x	+	+	+	+	+	+	+	0	0	0	0	0	0
<b>SECONDARI</b>	<b>Attività venatoria</b>	Esercizio venatorio - Abbattimento animali selvatici	Rischio abbattim. specie protette	-	0	-	-	0	0	0	-	x	x	x	x	x	x	
			Rischio ferimento specie protette	-	0	-	-	0	0	0	-	x	x	x	x	x	x	
			Disturbo	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	x	x	
			Sottrazione risorse trofiche	-	0	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	x	x	
		Prelievo sostenibile	Non previsti	+	0	+	+	+	+	+	+	x	x	0	x	x	x	
		Divieto utilizzo pallini di piombo in aree umide	Non previsti	+	+	+	+	+	0	0	+	+	+	+	x	x	x	
	<b>Gestione faunistico - venatoria</b>	Immissioni fauna selvatica a scopo di ripopolamento	Immissioni	0	0	x	x	+	+	+	x	0	x	0	x	x	x	
			Inquinamento genetico	-	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	
			Malattie	-	0	-	-	-	-	-	-	x	x	-	x	x	x	
			Danni alla vegetazione	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	0	-	x	x	
			Predazione anfibi e invertebrati	-	x	x	-	0	0	x	-	x	x	x	x	x	x	
		Miglioramenti ambientali e ripristino habitat naturali	Non previsti	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	x	x	+	
		Controllo delle specie problematiche	Non previsti	0	+	x	+	+	+	x	+	x	x	+	+	x	x	
		Attività di monitoraggio	Censimenti	+	x	+	+	+	+	+	+	+	x	x	x	x	x	x
			Disturbo	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x
Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria	Non previsti	x	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x	+	x	x			

\* sottoazioni non ricomprese nel Piano / Effetto atteso: + positivo - negativo 0 = non significativo x = nullo

## **7. PORTATA DELLE INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE**

Così come innanzi accennato, l'art. 13 del D.lgs n° 152/06 stabilisce che, sulla base di un rapporto preliminare (costituito dal presente documento) sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano, il proponente e/o precedente entrano in consultazione, sin dalle prime fasi preliminari dell'attività di elaborazione del piano, con l'autorità competente (...), al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Secondo quanto previsto nel comma 2 del predetto art. 13, il "rapporto ambientale" è quel documento attraverso il quale debbono essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale interessato dal piano o programma stesso. Tale rapporto dovrà essere sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 13 comma 4 del D.Lgs n° 152/06 e deve tener conto, in particolare, dei criteri stabiliti nell'allegato VI al predetto decreto già riportati nel precedente cap. 2.1.

Nella fattispecie, tenendo conto che l'obiettivo primario della pianificazione faunistico - venatoria è riferibile essenzialmente alla conservazione e alla tutela delle specie selvatiche attraverso l'individuazione degli istituti faunistici di protezione previsti dalla L. n. 157/92, si ritiene che la **portata** ed il **livello delle informazioni** da includere nel rapporto ambientale debba tener conto del rapporto costi/benefici che si assume per il raggiungimento dei risultati attesi.

In particolare, occorre verificare se, **in ragione dell'effettivo impatto generato dalle azioni di piano sulle componenti ambientali,** le informazioni disponibili e recuperabili attraverso le indagini e gli studi effettuati localmente dalla stessa Provincia e dagli altri Enti o Istituti di ricerca siano sufficienti per descrivere e valutare gli effetti significativi prodotti dall'attuazione del piano ovvero se, per tale valutazione, sia necessario implementare ed approfondire il livello di dettaglio delle informazioni attualmente disponibili attraverso l'espletamento di ulteriori (e costosi) programmi di studi e monitoraggio da sviluppare sull'intero territorio provinciale.

## **8. PROPOSTA STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE (INDICE)**

Tenendo conto delle indicazioni riportate nell'allegato VI al D.Lgs n° 152/06 e ss.mm., si ritiene che il rapporto ambientale del piano faunistico venatorio debba essere sviluppato secondo la seguente struttura di massima:

- 1. Premessa**
- 2. Inquadramento normativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**
  - 2.1 Quadro normativo nazionale
  - 2.2 Quadro normativo regionale
- 3. Inquadramento normativo in materia faunistico-venatoria**
  - 3.1 Quadro normativo complessivo
  - 3.2 Quadro normativo nazionale
  - 3.3 Quadro normativo regionale
- 4. Normativa di riferimento della VAS in relazione al Piano faunistico venatorio provinciale**
- 5. Aspetti procedurali della VAS**
  - 5.1 Competenze VAS del PFVP
  - 5.2 Percorso metodologico per la VAS
- 6. Quadro ambientale**
  - 6.1 Inquadramento climatico
  - 6.2 Caratterizzazione idrologica
  - 6.3 Urbanizzazione e demografia
  - 6.4 Attività agricole e zootecniche
  - 6.5 Natura e biodiversità
    - 6.5.1 Riserve naturali regionali
    - 6.5.2 SIC e ZPS
    - 6.5.3 Fauna omeoterma
  - 6.6 Attività venatoria
  - 6.7 Fauna selvatica ed attività antropiche
- 7. La proposta di Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Campobasso**
  - 7.1 Obiettivi del Piano
  - 7.2 Le azioni definite dal PFVP
    - 7.2.1 Pianificazione territoriale
      - 7.2.1.1 Gli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.)
      - 7.2.1.2 Oasi di protezione
      - 7.2.1.3 Zone di ripopolamento e cattura
      - 7.2.1.4 Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica
      - 7.2.1.5 Zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
      - 7.2.1.6 Zone per l'addestramento dei cani in recinto
      - 7.2.1.7 Quagliodromi

- 7.2.1.8 Fondi chiusi e zone militari
- 7.2.1.9 Aziende faunistico - venatorie ed agri – turistiche - venatorie
- 7.2.2 Attività venatoria
  - 7.2.2.1 Abbattimento degli animali selvatici e prelievo sostenibile
  - 7.2.2.2 Inquinamento da piombo
- 7.2.3 Attività di gestione faunistico - venatoria
  - 7.2.3.1 Immissioni a scopo di ripopolamento
  - 7.2.3.2 Interventi di miglioramento ambientale
  - 7.2.3.3 Controllo delle specie problematiche
- 7.2.4 Danni causati dalla fauna selvatica
- 7.3 Individuazione degli ambiti di influenza del Piano

## **8. Compatibilità della proposta di PFVP con la pianificazione e la programmazione vigente**

- 8.1 Analisi della coerenza esterna del PFVP

## **9. Scenario di riferimento**

- 9.1 Probabile evoluzione dell'ambiente senza l'attuazione del PFVP

## **10. Analisi di compatibilità ambientale del PFVP**

- 10.1 La coerenza del PFVP con gli obiettivi di protezione ambientale
- 10.2 Stima degli effetti sui sistemi e comparti ambientali
  - 10.2.1 Oasi di protezione
  - 10.2.2 Zone di ripopolamento e cattura
  - 10.2.3 Zone di addestramento cani
  - 10.2.4 Quagliodromi
  - 10.2.5 Fondi chiusi e zone militari
  - 10.2.6 Aree sottoposte alla caccia programmata
  - 10.2.7 Divieto di utilizzo di pallini di piombo in aree umide
  - 10.2.8 Prelievo sostenibile
  - 10.2.9 Abbattimento di animali selvatici
  - 10.2.10 Immissioni a scopo di ripopolamento
  - 10.2.11 Miglioramenti ambientali, tutela e ripristino degli habitat naturali
  - 10.2.12 Controllo delle specie problematiche
  - 10.2.13 Risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria
- 10.3 La scelta delle alternative

## **11. Misure di mitigazione e/o di compensazione**

## **12. Il sistema di monitoraggio**

## **13. Conclusioni**

## **14. Bibliografia**

## **15. Allegati**

- 15.1 Proposta di Piano Faunistico Venatorio Provinciale
- 15.2 Studio per la Valutazione di Incidenza (S.V.I.)
- 15.3 Sintesi non tecnica

## **9. SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE**

Com'è noto, con l'emanazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE, l'Unione Europea ha inteso introdurre una nuova disciplina finalizzata alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche con la creazione di una rete europea di aree a priorità di conservazione denominata "Natura 2000".

Il territorio dell'Unione è stato suddiviso in cinque Regioni biogeografiche: Continentale, Mediterranea, Alpina, Atlantica e Macaronesica. All'interno di queste Regioni sono stati individuati 200 tipi di habitat di cui 168 a priorità di conservazione. Caratteristiche distintive di tali habitat sono la rarefazione sul territorio, la limitata estensione, la posizione strategica per il mantenimento dei contingenti faunistici migratori e la presenza di elevati livelli di biodiversità e di specie floristiche e faunistiche prioritarie.

La lista ufficiale dei Siti della rete proposti dalla Regione Molise è stata pubblicata con D.M. del 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.95 del 22 aprile 2000). A questo primo elenco, comprendente 88 SIC e 2 ZPS, sono stati aggiunti 51 nuovi siti non trasmessi in precedenza alla Commissione Europea in quanto erroneamente considerati come Siti di Interesse Nazionale (SIN) e Regionale (SIR) (nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. DCN/2D/2002/10732 del 10 giugno 2002). Di seguito è riportata la lista dei pSIC e delle ZPS interessati dal PFVP:

	<b>CODICE SIC</b>	<b>NOME SIC</b>	<b>AREA totale (ha)</b>	<b>AREA prov CB (ha)</b>
1	IT7212135	<b>Montagnola Molisana</b>	6.586	1
2	IT7212297	<b>Colle Geppino - Bosco Popolo</b>	427	173
3	IT7222101	<b>Bosco la Difesa</b>	458	458
4	IT7222102	<b>Bosco Mazzocca - Castelvetero</b>	822	404
5	IT7222103	<b>Bosco di Cercemaggiore - Castelpagano</b>	500	92
6	IT7222104	<b>Torrente Tappino - Colle Ricchetta</b>	347	347
7	IT7222105	<b>Pesco della Carta</b>	11	11
8	IT7222106	<b>Toppo Fornelli</b>	19	19
9	IT7222108	<b>Calanchi Succida - Tappino</b>	229	229
10	IT7222109	<b>Monte Saraceno</b>	241	241
11	IT7222110	<b>S. Maria delle Grazie</b>	55	55
12	IT7222111	<b>Località Boschetto</b>	544	544
13	IT7222118	<b>Rocca di Monteverde</b>	68	68
14	IT7222124	<b>Vallone S. Maria</b>	1.973	1.965

**PIANO FAUNISTICO VENATORIO della Provincia di Campobasso**

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Rapporto preliminare – art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii.

Delibera di Giunta Regionale n° 26 del 26 gennaio 2009

15	IT7222125	<b>Rocca Monforte</b>	26	26
16	IT7222127	<b>Fiume Trigno (confluenza Verrino - Castellelce)</b>	871	475
17	IT7222130	<b>Lago Calcarelle</b>	3	3
18	IT7222210	<b>Cerreta di Acquaviva</b>	105	105
19	IT7222211	<b>Monte Mauro - Selva di Montefalcone</b>	502	502
20	IT7222212	<b>Colle Gessaro</b>	664	664
21	IT7222213	<b>Calanchi di Montenero</b>	121	121
22	IT7222214	<b>Calanchi Pisciarellero - Macchia Manes</b>	523	523
23	IT7222215	<b>Calanchi Lamaturo</b>	623	623
24	IT7222216	<b>Foce Biferno - Litorale di Campomarino</b>	817	817
25	IT7222217	<b>Foce Saccione - Bonifica Ramitelli</b>	870	870
26	IT7222236	<b>M. di Trivento - B. Difesa C.S. Pietro - B. Fiorano - B. Ferrara</b>	3.111	3.111
27	IT7222237	<b>Fiume Biferno (confluenza Cigno - alla foce esclusa)</b>	133	133
28	IT7222238	<b>Torrente Rivo</b>	917	917
29	IT7222241	<b>La Civita</b>	68	68
30	IT7222242	<b>Morgia di Pietracupa - Morgia di Pietravalle</b>	269	268
31	IT7222244	<b>Calanchi Vallacchione di Lucito</b>	218	218
32	IT7222246	<b>Boschi di Pesco del Corvo</b>	255	255
33	IT7222247	<b>Valle Biferno da confluenza Torrente Quirino al Lago Guardalfiera - Torrente Rio</b>	368	368
34	IT7222248	<b>Lago di Occhito</b>	2.454	2.260
35	IT7222249	<b>Lago di Guardalfiera - M. Peloso</b>	2.848	2.848
36	IT7222250	<b>Bosco Casale - Cerro del Ruccolo</b>	866	866
37	IT7222251	<b>Bosco Difesa (Ripabottoni)</b>	830	830
38	IT7222252	<b>Bosco Cerreto</b>	1.076	1.076
39	IT7222253	<b>Bosco Ficarola</b>	717	717
40	IT7222254	<b>Torrente Cigno</b>	268	268
41	IT7222256	<b>Calanchi di Civitacampomarano</b>	578	578
42	IT7222257	<b>Monte Peloso</b>	32	32
43	IT7222258	<b>Bosco S. Martino e S. Nazario</b>	928	928
44	IT7222260	<b>Calanchi di Castropignano e Limosano</b>	171	171
45	IT7222261	<b>Morgia dell'Eremita</b>	12	12
46	IT7222262	<b>Morge Ternosa e S. Michele</b>	78	78
47	IT7222263	<b>Colle Crocella</b>	293	293
48	IT7222264	<b>Boschi di Castellino e Morrone</b>	2.761	2.761
49	IT7222265	<b>Torrente Tona</b>	393	340
50	IT7222266	<b>Boschi tra Fiume Saccione e Torrente Tona</b>	993	978
51	IT7222267	<b>Località Fantina - Fiume Fortore</b>	365	362
52	IT7222287	<b>La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese</b>	25.002	13.778
53	IT7222295	<b>Monte Vairano</b>	692	692
54	IT7222296	<b>Sella di Vinchiaturo</b>	978	978
55	IT7228221	<b>Foce Trigno - Marina di Petacciato</b>	747	680
56	IT7228226	<b>Macchia Nera - Colle Serracina</b>	525	356
57	IT7228228	<b>Bosco Tanassi</b>	126	126
58	IT7228229	<b>Valle Biferno dalla diga a Guglionesi</b>	356	356
		<b>Totale</b>	<b>66.827</b>	<b>47.035</b>

**PIANO FAUNISTICO VENATORIO della Provincia di Campobasso**  
 Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  
 Rapporto preliminare – art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii.  
 Delibera di Giunta Regionale n° 26 del 26 gennaio 2009

	<b>CODICE ZPS</b>	<b>NOME ZPS</b>	<b>AREA totale (ha)</b>	<b>AREA prov CB (ha)</b>
1	IT7222108	<b>Calanchi Succida - Tappino</b>	229	229
2	IT7222124	<b>Vallone S. Maria</b>	1.966	1.965
3	IT7222248	<b>Lago di Occhito</b>	2.454	2.260
4	IT7222253	<b>Bosco Ficarola</b>	717	717
5	IT7222265	<b>Torrente Tona</b>	340	340
6	IT7222267	<b>Località Fantina - Fiume Fortore</b>	363	362
7	IT7222287	<b>La Gallinola - Monte Miletto - Monti del Matese</b>	24.942	13.774
8	IT7222296	<b>Sella di Vinchiaturo</b>	978	978
9	IT72228230	<b>Lago di Guardialfiera - Foce fiume Biferno</b>	28.725	28.725
		<b>totale</b>	<b>60.714</b>	<b>49.351</b>

Con riguardo alla salvaguardia dei predetti siti occorre evidenziare che la Giunta Regionale, con proprio atto deliberativo n° 672 del 6 agosto 2010, ha adottato il Piano di Gestione del SIC/ZPS "Lago di Occhito" contenenti informazioni ed indicazioni gestionali sulla fauna selvatica e la tutela dei suoi habitat con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario comprese negli allegati delle direttive europee "Habitat" ed "Uccelli".

Per quanto concerne gli effetti delle azioni di piano sui siti natura 2000, si provvederà a corredare il Rapporto Ambientale dallo Studio per la Valutazione di Incidenza (S.V.I.) previsto dall'art. 5 del D.P.R. n° 357/97 e ss.mm.

## 10. CONSULTAZIONE PRELIMINARE

L'art. 13 comma 1 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm. stabilisce che l'autorità proponente e/o procedente, sulla base di un rapporto preliminare (rappresentato dal presente documento), entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del piano o programma, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Il comma 5 del predetto articolo stabilisce, altresì, che la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

Al fine di agevolare il percorso procedurale legato alle consultazioni previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs n° 152/06, si è ritenuto di individuare, nei prospetti seguenti, i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico interessato nonché lo schema di questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti consultati.

### 10.1 ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, DEGLI ENTI TERRITORIALI INTERESSATI E DEL PUBBLICO INTERESSATO

<b>Autorità competente per la VAS</b>		
Regione Molise – Direzione Generale VI – Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale	Via S. Antonio Abate, 236	86100 - CAMPOBASSO
<b>Autorità proponente</b>		
Provincia di Campobasso – Servizio Tutela Ambiente – Ufficio programmazione e pianificazione delle risorse ittio-faunistico-venatorie	Via Roma, 47	86100 - CAMPOBASSO
<b>Autorità procedente</b>		
Provincia di Campobasso – Servizio Tutela Ambiente – Ufficio programmazione e pianificazione delle risorse ittio-faunistico-venatorie	Via Roma, 47	86100 - CAMPOBASSO
<b>Soggetti competenti in materia ambientale</b>		
Regione Molise – Direzione generale II – caccia e pesca	Via Toscana, 9	86100 - CAMPOBASSO
Regione Molise – Direzione generale II – attività produttive – energia, turismo	C.da Colle delle Api	86100 - CAMPOBASSO

**PIANO FAUNISTICO VENATORIO della Provincia di Campobasso**

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Rapporto preliminare – art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii.

Delibera di Giunta Regionale n° 26 del 26 gennaio 2009

<b>Soggetti competenti in materia ambientale</b>		
Regione Molise – Direzione generale III politiche agricole – forestali e politiche della montagna	Via N. Sauro, 1	86100 - CAMPOBASSO
Regione Molise – Direzione generale IV – politiche del territorio, pianificazione urbanistica, beni ambientali	Viale Elena, 1	86100 - CAMPOBASSO
Regione Molise – Direzione generale VI – ambiente	Via S. Antonio Abate, 236	86100 - CAMPOBASSO
ARPA Molise	Via D'Amato, 15	86100 - CAMPOBASSO
Soprintendenza per i Beni Archeologici del M.	Via Chiarizia, 14	86100 - CAMPOBASSO
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Molise	Via Salita S. Bartolomeo, 10	86100 - CAMPOBASSO
Autorità di Bacino dei Fiumi Trigno, Biferno e Minori, Saccione e Fortore	C.da Colle delle Api – Zona Industriale	86100 - CAMPOBASSO
Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno	Via Toscana, 9	86100 - CAMPOBASSO
Azienda Sanitaria Regione Molise – Zona Territoriale di Campobasso – Sanità Animale	P.zza della Vittoria, 14/A	86100 - CAMPOBASSO
Azienda Sanitaria Regione Molise – Z.T. di Termoli - Larino – Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche – servizio Igiene e Sanità Pubblica	Via del Mulinello, 1	86039 – TERMOLI (CB)
Corpo Forestale dello Stato	Via Tiberio, 95	86100 - CAMPOBASSO
<b>Enti gestori di riserve / aree protette / SIC - ZPS</b>		
Riserva Naturale Regionale "Guardiaregia-Campochiaro" c/o Associazione WWF - Sig.ra T. Scarano	C.so Bucci, 41	86100 - CAMPOBASSO
Area Naturale Protetta Regionale – Oasi Bosco Casale di Casacalenda c/o Sig.ra A. Damiano	Via Vico Tata, 4	86034 – CASACALENDA (CB)
Ente gestore del SIC/ZPS del fiume Fortore e altri eventuali gestori dei siti della R. N. 2000		
<b>Enti territorialmente interessati</b>		
Comuni della Provincia di Campobasso		
Comunità Montane della Provincia di Campobasso (qualora ancora esistenti)		
<b>Enti interessati confinanti con la Provincia di Campobasso</b>		
Provincia di Isernia	Via Berta	86170 - ISERNIA
Provincia di Benevento	Rocca dei Rettori	82100 - BENEVENTO
Provincia di Caserta	Corso Trieste, 133	81100 - CASERTA
Provincia di Foggia	Via Castiglione, 33°	71121 - FOGGIA
Provincia di Chieti	Corso Marricino, 97	66100 - CHIETI
Comuni confinanti della Provincia di Isernia		
Comuni confinanti della Provincia di Benevento		
Comuni confinanti della Provincia di Caserta		
Comuni confinanti della Provincia di Foggia		
Comuni confinanti della Provincia di Chieti		
Comunità Montane confinanti con la Provincia di Campobasso (qualora ancora esistenti)		

**PIANO FAUNISTICO VENATORIO della Provincia di Campobasso**

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Rapporto preliminare – art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii.

Delibera di Giunta Regionale n° 26 del 26 gennaio 2009

<b> Pubblico interessato</b>		
Ambito Territoriale di Caccia n° 1 - CAMPOBASSO c/o Provincia di Campobasso	Via Roma, 47	86100 - CAMPOBASSO
Ambito Territoriale di Caccia n° 2 - TERMOLI c/o Provincia di Campobasso	Via Roma, 47	86100 - CAMPOBASSO
Ambito Territoriale di Caccia n° 3 - ISERNIA c/o Provincia di Isernia	Via Berta	86170 - ISERNIA
Associazione Federcaccia	Via V. Veneto, 6	86100 - CAMPOBASSO
Associazione Libera Caccia	Via Ferrari, 72	86100 - CAMPOBASSO
Associazione Arcicaccia c/o Sig. G. Melone	Via Achille Grandi, 7	86100 - CAMPOBASSO
Associazione Enalcaccia c/o Sig. A. Vignone	C.da Chiancate, 20	86034 - GUGLIONESI (CB)
Associazione Italcaccia c/o Milano Ass.ni	Via Nobile, 11	86100 - CAMPOBASSO
Associazione A.N.U.U. c/o Sig. F. Bianco	Via F. Fede, 1	86100 - CAMPOBASSO
Gruppo Cinofilo Molisano Regionale	Via Roma, 53	86100 - CAMPOBASSO
Gruppo Cinofilo Molisano - delegazione ENCI	Via Pisa, 7	86100 - CAMPOBASSO
Gruppo Cinofilo Petro	Via Monforte, 4	86100 - CAMPOBASSO
Società Italiana Pro-Segugio c/o Sig. A. Battista	Via Carducci, 88/R	86100 - CAMPOBASSO
Associazione WWF c/o Sig.ra T. Scarano	C.so Bucci, 41	86100 - CAMPOBASSO
Associazione LIPU c/o Sig.ra A. Damiano	Via Vico Tata, 4	86034 - CASACALENDA (CB)
Associazione LEGAMBIENTE c/o M.A. Libertucci	P.zza Venezia (Fontana Nuova)	86100 - CAMPOBASSO
Associazione ENDAS c/o Sig.ra E. Comegna	C.da Callane s.n.c.	86023 - MONTAGANO
Associazione COLDIRETTI	Via D'Amato, 14	86100 - CAMPOBASSO
Associazione CONFCOLTIVATORI	Via V. Veneto, 84	86100 - CAMPOBASSO
Associazione C.I.A.	Via V. Veneto, 84	86100 - CAMPOBASSO
Associazione CONFAGRICOLTURA	P.zza Umberto I°, 3	86049 - S. MARTINO IN PENSILIS (CB)
Associazione COPAGRI	Via Zurlo, 20	86100 - CAMPOBASSO
Associazioni di cittadini ed eventuali altre autorità che possono essere interessate		

**10.2**  
**QUESTIONARIO GUIDA**  
**PER LA STESURA DEI CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOGGETTI CONSULTATI**

**Dati del compilatore**

Ente/Associazione/Altro: \_\_\_\_\_

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Email (opzionale)\*: \_\_\_\_\_

Telefono (opzionale)\* \_\_\_\_\_

Referente (se diverso dal compilatore) \_\_\_\_\_

Ruolo: \_\_\_\_\_

\* inserire almeno un recapito

**1. Si ritiene completo l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e i nominativi inseriti come pubblico interessato ?**

SI

NO, l'elenco deve essere integrato con i seguenti nominativi: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2. Sono chiare le finalità generali del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ?**

SI

NO, occorrerebbe approfondire i seguenti aspetti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. Vi sono aspetti che il Piano Faunistico deve trattare ma che non trovano riscontro nel documento preliminare ?**

Gli aspetti indicati sono sufficienti

Gli aspetti indicati devono essere integrati con: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4. I riferimenti normativi nazionali e regionali vi sembrano esaustivi ?**

SI

NO, occorrerebbe approfondire i seguenti aspetti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5. Pensate che il processo di VAS sia strutturato in modo corretto ?**

SI

NO, si suggeriscono le seguenti modifiche: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**6. Si condivide l'impostazione del Rapporto Ambientale (Indice) ?**

SI

NO, si suggeriscono le seguenti modifiche: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**7. Nel documento vengono riportati alcuni dei fattori utilizzabili per la definizione del contesto ambientale (natura e biodiversità, agricoltura, zootecnia e forestazione, fauna selvatica, suolo, acqua, popolazione e salute umana, beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio). Quali altri fattori o argomenti è opportuno prendere in considerazione per ampliare l'analisi nell'ambito del rapporto ambientale ?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**8. Si condividono gli obiettivi primari e secondari del Piano Faunistico indicati nel documento ? Se la risposta è "NO" potete indicare quelle che a vostro avviso sono le priorità e gli altri obiettivi da considerare nello strumento pianificatorio?**

SI

NO, si suggeriscono i seguenti ulteriori obiettivi: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## **11. BIBLIOGRAFIA**

Casanova P., Borchi S., Mattei Scarpaccini F. 1982. Piano di assestamento faunistico delle foreste demaniali del Casentino. Regione Toscana, Comunità Montana del Casentino, Poppi, Arezzo. 95 p.

Felettig S. 1976. La riserva di caccia. Circolo Cacciatori Friulani, Udine.

Perco Fr., Spegnesi M., Tosi G., Toso I. 1987. Caccia: dissesto o conservazione?. Oasis. Suppl. al n°3.

Perco Fa., Perco Fr. 1993. Pressione venatoria nella caccia agli acquatici nel Friuli-Venezia Giulia. Fauna 3: 97-110.

Simonetta A.M., Dessì-Fulgheri F. 1998. Principi e tecniche di gestione faunistico-venatoria. Greentime.

Spehar R.L., Anderson R.L., Fiandt J.T. 1978. Toxicity and bioaccumulation of cadmium and lead in aquatic invertebrates. Environ. Pollution, 15(3): 195

Tirelli E., Tinarelli R. 1996. Avifauna acquatica e avvelenamento da piombo: informazioni disponibili per l'Italia. Suppl. Rio. Biol. Selvaggina, XXIV: 261-266.